SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 novembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 222

CONSOB
Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 29 ottobre 2007.

Adozione del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari. (Deliberazione n. 16190).

DELIBERAZIONE 29 ottobre 2007.

Adozione del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati. (Deliberazione n. 16191).

07A09309 - 07A09310

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 223

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi.

07A09084

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 1° novembre 2007, n. **181.**

Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte a consentire l'allontanamento dal territorio nazionale di soggetti la cui presenza contrasti con esigenze imperative di pubblica sicurezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: *«Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza»*;

b) al comma 4 le parole: «solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «solo per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza»;

c) al comma 5 le parole: «possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato,» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza,»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonché i provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell'Unione di cui al comma 5 sono adottati dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Salvo quanto previsto al comma 9, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.»;

e) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

«7-*bis.* Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza il provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-*ter.* I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il cittadino dell'Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria convivenza.»;

f) al comma 8 le parole: «è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione fino a tre anni»;

g) al comma 9 le parole: «nel provvedimento di cui al comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «nei provvedimenti di cui ai commi 7 e 7-*bis*,» e le parole: «quando il provvedimento è fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato,» sono sostituite dalle seguenti: «quando il provvedimento è fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza,».

2. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis (Allontanamento del cittadino dell'Unione o di un suo familiare sottoposto a procedimento penale.)*. — 1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza sia sottoposto a procedimento penale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Non si dà luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, nell'ipotesi dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.

3. Per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, può procedersi all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto, per qualsiasi causa, non sia sottoposto a misura cautelare detentiva.».

3. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «che non può essere inferiore ad un mese.» sono inserite le seguenti: «Unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso il consolato italiano del Paese di cittadinanza dell'allontanato.»;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 2, è punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.».

4. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «di cui all'articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 20, comma 7,»;

b) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: «pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la»;

c) al comma 4 le parole: «di cui all'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 20, comma 7-*bis*, e all'articolo 21»;

d) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. Contestualmente al ricorso di cui al comma 4 può essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

07G0200

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2007, n. **182.**

Regolamento contabile della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose;

Visto l'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed in particolare l'articolo 17, comma 3-*ter*, che stanzia risorse per il funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la gestione autonoma, da parte della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di seguito denominata: «Consulta», delle spese occorrenti per il proprio funzionamento, stabilendo altresì i gettoni di presenza per le riunioni degli organi della Consulta, i rimborsi delle spese ed ogni altra indennità.

Art. 2.

Autonomia gestionale

1. La Consulta costituisce centro di responsabilità amministrativa secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

2. Gli stanziamenti destinati alla Consulta sono iscritti in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

3. Le risorse assegnate alla Consulta sono costituite:

a) dagli stanziamenti di cui all'articolo 17, comma 3-*ter*, della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

b) dalle entrate derivanti dagli eventuali proventi delle attività della Consulta come: vendita di pubblicazioni, cessione e vendita di oggetti e materiali fuori uso, contributi volontari;

c) dalle entrate previste da eventuali ulteriori disposizioni di legge.

4. Le risorse di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*, sono versate in apposita unità previsionale di base, da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in via continuativa, all'unità previsionale di base di cui al comma 2.

5. Per le destinazioni delle risorse finanziarie, su proposta del Segretario generale, la Consulta si dota di un bilancio preventivo e consuntivo di spesa che devono essere approvati dall'Assemblea generale.

Art. 3.

Gettoni di presenza, rimborsi spese e indennità

1. Nel limite di spesa previsto dagli stanziamenti per il funzionamento della Consulta, quota parte dell'ammontare delle risorse assegnate è destinato alla corresponsione di gettoni di presenza, rimborsi spese e indennità, secondo quanto previsto dai successivi commi e negli importi indicati nella tabella *A* allegata al presente decreto.

2. Per la partecipazione dei membri, titolari o supplenti, alle riunioni dell'Assemblea generale, del Comitato scientifico e dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, è previsto un gettone di presenza individuale.

3. Per la partecipazione dei membri titolari o supplenti, estranei alla pubblica amministrazione, che non risiedono nel luogo ove si tengono le sedute, alle riunioni dell'Assemblea generale del Comitato scientifico e dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, è previsto il rimborso delle spese di viaggio e pernottamento secondo i criteri e le modalità previste per i dipendenti statali con qualifica di dirigente generale.

4. Ai soggetti che rivestono gli incarichi di seguito indicati è attribuita un'indennità annua lorda, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

a) Presidente della Consulta;

b) Segretario Generale;

c) Presidente del Comitato scientifico;

d) Segretario del Comitato scientifico.

5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 e nel limite massimo complessivo indicato nella tabella *A* allegata, è disciplinata la determinazione analitica dell'ammontare dell'onere destinato alle spese per il personale della Consulta.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche per le riunioni delle commissioni tematiche costituite nell'ambito dell'Assemblea generale della Consulta.

Art. 4.

Disposizioni finali e transitorie

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCHI, *Ministro dei trasporti*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte di conti il 26 ottobre 2007
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 155

ALLEGATO
(previsto dall'articolo 3, comma 1)

TABELLA A

	Voce di spesa	Importo
1	Gettone di presenza	100 euro
2	Presidente della Consulta	45.000 euro
3	Segretario Generale	25.000 euro
4	Presidente del Comitato scientifico	25.000 euro
5	Segretario del Comitato scientifico	15.000 euro
6	Personale	60.000 euro

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214), è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

— La legge 1° marzo 2005, n. 32 (Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 2005, n. 57.

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 (Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 2006, n. 6, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 8 *(Disposizioni contabili)*. — 1. Alle spese connesse all'attività ed al funzionamento della Consulta si provvede nei limiti delle risorse autorizzate dall'art. 17, comma 3-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinata la gestione autonoma, da parte della Consulta, delle spese occorrenti per il proprio funzionamento.

3. Con lo stesso regolamento di cui al comma 2, sono stabiliti i gettoni di presenza per le riunioni degli organi della Consulta, i rimborsi delle spese ed ogni altra indennità, che sono corrisposti nell'àmbito delle risorse di cui al comma 1.».

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233.

— Il testo dell'art. 17, comma 3-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici - Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 ottobre 2003, n. 229, supplemento ordinario), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, è il seguente:

«3-*ter*. Ai fini dell'elaborazione delle strategie di ammodernamento e riqualificazione dell'autotrasporto di merci, con particolare riguardo allo sviluppo della logistica e dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per le attività ed il funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto.».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1997, n. 195, suppmento ordinario) è il seguente:

«Art. 3 *(Gestione del bilancio)*. — 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'àmbito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'àmbito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'àmbito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.».

— Per il testo dell'art. 17, comma 3-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 si vedano le note alle premesse.

07G0197

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 4 ottobre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Karine Laborde, di titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Lucca e provincia, Pisa e provincia e Firenze e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, regolarmente registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza della sig.ra Karine Laborde, cittadina francese e italiana, nata a Mont-de-Marsan il 23 settembre 1970, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale BTS Tourisme-Loisirs option B unitamente al patentino di guide interprète national, ai fini dell'accesso ed esercizio negli ambiti di Lucca e provincia, Pisa e provincia e Firenze e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue spagnolo, inglese, francese e italiano;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra Karine Laborde ha esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994 scegliendo quale misura compensativa il tirocinio di adattamento;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 25 luglio 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento di mesi 10 per ogni ambito territoriale scelto dalla sig.ra Laborde;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio sono di competenza della regione Toscana;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Karine Laborde, cittadina francese e italiana, nata a Mont-de-Marsan il 23 settembre 1970, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Lucca e provincia, Pisa e provincia e Firenze e provincia nelle lingue spagnolo, inglese, francese e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento del tirocinio di adattamento di mesi 10 per ogni ambito territoriale, da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2007

Il capo del Dipartimento: BALDUCCI

ALLEGATO *A*

Condizioni di svolgimento del tirocinio di adattamento nell'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto legislativo n. 319/1994 da parte della sig.ra Karine Laborde.

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Karine Laborde, nata a Mont-de-Marsan il 23 settembre 1970 e residente a Pontedera, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese negli ambiti di esercizio: Lucca e provincia, Pisa e provincia e Firenze e provincia.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza» (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue spagnolo, inglese, francese e italiano, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate: del citato.

Caratteri e storia dell'ambito territoriale:
eventi storici più importanti della Toscana;
eventi storici rilevanti dell'ambito territoriale e suo rapporto con la Toscana: toponomastica;
Elementi di archeologia dell'ambito territoriale:
archeologia etrusca sul territorio;
archeologia romana sul territorio;
siti archeologici sul territorio;
musei archeologici del territorio: fruibilità e disposizione opere;
Elementi di storia dell'arte dell'ambito territoriale:
collegamenti tra tradizione ed arie;
architettura religiosa e civile sul territorio;
siti archeologici sul territorio;
pittura sul territorio;
arti minori;
siti museali: fruibilità e disposizione opere;
Rete museale e tecniche di prenotazione:
museo sul territorio;
i musei comunali;
i musei statali;
le collezioni private;
tecniche di prenotazione classiche e informatizzate;
musei del territorio in rete;
parchi e aree naturali protette: risorse termali.
Tradizioni e manifestazioni del territorio:
folklore sul territorio;
offerta culturale sul territorio: teatri, biblioteche, festivals, etc.;
principali feste tradizionali religiose;
principali sagre eno-gastronomiche.
Metodologie e tecniche didattiche di organizzazione di percorsi turistici sul territorio e conduzione dei gruppi:
determinazione tipologica degli itinerari;
itinerari turistici classici;
itinerari tematici: archeologici, sportivi, naturalistici, a cavallo, termali, enogastronomici, artistici;
itinerari didattici;
tecniche di redazione di un itinerario;
fattore tempo;
fattore spazio;
risorse;
cartografia;
servizi;
principali itinerari turistici della provincia;
gestione del gruppo durante le varie tipologie di itinerari.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di uno o più professionisti, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale di Lucca e provincia, di Pisa e provincia e di Firenze e provincia e per le lingue richieste dall'interessato - spagnolo, inglese, francese e italiano - che cureranno l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

I professionisti responsabili comunicheranno alle provincie la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della regione Toscana.

A tale scopo i professionisti responsabili del tirocinio di dieci mesi trasmetteranno alle rispettive province una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività negli ambiti territoriali di Lucca e provincia, Pisa e provincia e Firenze e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme regionali.

07A08936

DECRETO 4 ottobre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Agnes Kovacs, di titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale della regione Campania.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, debitamente registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento delIa formazione professionale;

Vista l'istanza della sig.ra Agnes Kovacs, cittadina ungherese, nata a Budapest il 10 aprile 1976, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale Két tanítási nyelvű gimnáziumi érettségi bizonyítvány, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito della regione Campania della professione di «guida turistica» nelle lingue ungherese e italiano;

Tenuto conto che la sig.ra Agnes Kovacs è in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica in Ungheria;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra Agnes Kovacs ha esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994 scegliendo quale misura compensativa il tirocinio di adattamento;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 21 febbraio 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui al citato art. 6 consistente in un tirocinio di adattamento di mesi 12;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio sono di competenza della regione Campania che ne ha indicato i contenuti;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Agnes Kovacs, cittadina ungherese, nata a Budapest il 10 aprile 1976, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale della regione Campania nelle lingue ungherese e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento del tirocinio di adattamento di 12 mesi, da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2007

Il capo del Dipartimento: BALDUCCI

ALLEGATO *A*

Condizioni di svolgimento del tirocinio di adattamento nell'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto legislativo n. 319/1994 da parte della sig.ra Agnes Kovacs.

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Agnes Kovacs, nata a Budapest il 10 aprile 1976 e residente a Salerno, di seguito detta «tirocinante» della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio regione Campania.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere una «professionista» già qualificata nel Paese di provenienza» (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue ungherese e italiano, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

Storia dell'arte e archeologia:

carattere di vari periodi della storia dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea);

distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte;

Con riferimento all'ambito della regione Campania: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché d tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte.

Carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio campano, rurale ed urbano, con riferimento all'ambito territoriale della Campania: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio.

Tradizioni e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico.

Con riferimento all'ambito regionale: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.

Itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto.

Lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica in Campania e per le lingue richieste dall'interessata, che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla regione Campania - Settore sviluppo e promozione turismo la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte del Settore sviluppo e promozione - Assessorato turismo della regione Campania.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di dodici mesi trasmetterà alla regione Campania (Assessorato al turismo - Settore sviluppo e promozione turismo - Servizio 3 - Centro direzionale - V piano Is. C/5 - 80143 Napoli) una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica nell'ambito regionale.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, la regione Campania rilascerà alla tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione (articolo 9 e 10 della regionale n. 11/1986).

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 11/1986 ed è soggetta alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione.

07A08937

DECRETO 10 ottobre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Anastassia Koutchoumova, di titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale della regione Campania.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5, del decreto-legge 3 ottobre 2006,

n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, regolarmente registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1988 che prevede l'applicabilità del decreto legislativo anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998» ed in particolare l'art. 49;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza della sig.ra Anastassia Koutchoumova, cittadina italiana, nata a Mosca il 23 aprile 1967, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale di «guida turistica» acquisito in Russia, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito territoriale della regione Campania della professione di «guida turistica» nelle lingue: russo e italiano;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 6 luglio 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento di dodici mesi;

Acquisito agli atti il parere del rappresentante di categoria;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento sono di competenza della regione Campania che ha indicato i contenuti della stessa;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Anastassia Koutchoumova, cittadina italiana, nata a Mosca il 23 aprile 1967, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale della regione Campania nelle lingue russo e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento del tirocinio di adattamento di dodici mesi, da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2007

Il capo Dipartimento: BALDUCCI

ALLEGATO *A*

Condizioni di svolgimento del tirocinio di adattamento nell'esercizio dell'attività di guida turistica da parte della sig.ra Anastassia Koutchoumova.

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Anastassia Koutchoumova, cittadina italiana, nata a Mosca il 23 aprile 1967 e residente a Napoli, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito della regione Campania.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza» (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue russo e italiano, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

storia dell'arte e archeologia: carattere di vari periodi della storia dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito della Campania: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte;

carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio campano, rurale ed urbano, con riferimento all'ambito territoriale della Campania: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio;

tradizioni e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito regionale: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali;

itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto;

lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica in Campania e per le lingue richieste dall'interessata, che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla regione Campania - Settore sviluppo e promozione turismo la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte del Settore sviluppo e promozione - Assessorato turismo della regione Campania.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di dodici mesi trasmetterà alla regione Campania (Assessorato al turismo - Settore sviluppo e promozione turismo - Servizio 3 - Centro Direzionale - V piano Is. C/5 - 80143 Napoli) una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica nell'ambito regionale.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, la regione Campania rilascerà alla tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione (articoli 9 e 10 legge regionale n. 11/1986).

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 11/1986 ed è soggetta alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione.

07A09179

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 settembre 2007.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 4 del 30 maggio 2006 di rinnovo del Comitato provinciale INPS e delle speciali commissioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come novellato dalla legge 9 marzo 1989, n. 88;

Preso atto della nota del 30 agosto 2007 della CGIL-CISL-UIL con cui si comunicano le dimissioni del sig. Lanzi Ido già componente del Comitato provinciale INPS;

Vista la nota sopracitata con cui si designa il sig. Veneroni Mauro in sostituzione del sig. Lanzi Ido;

Decreta

che il sig. Veneroni Mauro è nominato componente del Comitato provinciale INPS fino alla scadenza del comitato rinnovato il 30 maggio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Reggio Emilia, 24 settembre 2007

Il direttore provinciale: BERTONI

07A08935

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 settembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricoltura servizi S.c. a r.l.», in Plataci.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale GAB. n. 96 del 2 aprile 2007 con il quale la Cooperativa «Agricoltura Servizi S.c. a r.l.», con sede in Plataci (Cosenza) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Campisi Francesco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 21 giugno 2007 con la quale il rag. Campisi Francesco rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Antonio Algieri nato ad Acri (Cosenza), l'11 luglio 1967, residente in Acri (Cosenza) via G. Matteotti Str. B n. 3, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agricoltura servizi S.c. a r.l.», con sede in Plataci (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septies-decies* con precedente decreto ministeriale GAB n. 96 del 2 aprile 2007, in sostituzione del rag. Campisi Francesco dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09267

DECRETO 25 settembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Soleado piccola società cooperativa a r.l.», in Lamezia Terme.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale GAB. n. 95 del 2 aprile 2007 con il quale la cooperativa «Soleado piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Campisi Francesco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 21 giugno 2007 con la quale il rag. Campisi Francesco rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Fernando Caldiero, nato a Catanzaro il 23 giugno 1968, con studio in Cetraro Marino (Cosenza), via F. Pirrino n. 37, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Soleado piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), già sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale GAB n. 95 del 2 aprile 2007, in sostituzione del rag. Campisi Francesco dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09268

DECRETO 25 settembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Assistenza 2000 - piccola società cooperativa a r.l.», in Rende.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale GAB. n. 12 del 7 marzo 2007 con il quale la cooperativa «Assistenza 2000 - piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Rende (Cosenza), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Iannelli Daniela ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 29 maggio 2007 con la quale la dott.ssa Iannelli Daniela rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Antonio Algieri, nato ad Acri (Cosenza) l'11 luglio 1967, residente in Acri (Cosenza), via G. Matteotti Str. B n. 3, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Assistenza 2000 - piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Rende (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale GAB n. 12 del 7 marzo 2007, in sostituzione della dott.ssa Iannelli Daniela dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09269

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 luglio 2007.

Modifica al decreto 12 luglio 2004 recante la sospensione delle agevolazioni previste dal decreto 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre 2003, n. 226, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 452 del 3 luglio 2007 recante modifica al decreto 1° agosto 2003 relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, recante attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;

Ritenuto di procedere all'attivazione di nuovi contratti di filiera limitatamente alle risorse finanziarie disponibili;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 1 del decreto 12 luglio 2004 è sostituito dal seguente articolo: «Le domande di accesso ai contratti di filiera possono essere presentate a partire dal 3 agosto 2007 e saranno esaminate e finanziate fino a concorrenza delle risorse finanziare disponibili».

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 16 luglio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 393

07A09260

DECRETO 12 settembre 2007.

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 171-*quater duodecies,* comma 1, che consente agli Stati membri di anticipare la data di consegna del tabacco rispetto al termine del 30 aprile, previsto dallo stesso articolo;

Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 2006, n. D/63, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco ed, in particolare, l'art. 8;

Considerata la necessità di ottimizzare i tempi per lo svolgimento della campagna soprattutto al fine di anticipare i relativi pagamenti;

Considerata, altresì, l'esigenza di disporre dei dati della produzione del raccolto precedente al fine di poter determinare, con maggiore rispondenza alle esigenze del mercato, l'importo dell'aiuto indicativo del raccolto successivo;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni urgenti per la fissazione del temine di chiusura delle consegne, anche in considerazione della data del 16 settembre di ciascun anno di raccolto, dopo la quale è possibile presentare la domanda di anticipo;

Decreta:

Art. 1.

Fissazione del termine di consegna

1. In applicazione del comma 1 dell'art. 171-*quater duodecies* del regolamento (CE) n. 1973/2004, le consegne dell'intera produzione di tabacco alle imprese di prima trasformazione debbono essere ultimate entro il 15 marzo dell'anno successivo all'anno del raccolto.

2. Il suddetto termine entrerà in vigore a valere dal raccolto 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A09259

DECRETO 11 ottobre 2007.

Autorizzazione, all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monti Iblei», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Monti Iblei;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 29 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 250 del 23 ottobre 2004, con il quale l'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa, con sede in Roma, piazza Marconi n. 25, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Monti Iblei;

Visto il decreto 27 agosto 2007 con il quale la validità dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo all'organismo stesso;

Vista la comunicazione del Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta Monti Iblei l'organismo denominato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa con sede in Roma, piazza Marconi n. 25;

Visto il decreto 13 giugno 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Monti Iblei;

Considerato che l'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta Monti Iblei conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta Monti Iblei;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli art. 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 28 settembre 2007;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa con sede in Roma, piazza Marconi n. 25 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Monti Iblei, registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997.

Art. 2.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio concessa con il citato decreto 13 giugno 2005, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo di Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa.

Art. 3.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

L'organismo autorizzato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Monti Iblei, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 5.

L'organismo autorizzato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Monti Iblei, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 6.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione di Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 7.

L'organismo autorizzato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta Monti Iblei, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 8.

L'organismo autorizzato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta Monti Iblei rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Siciliana.

Art. 9.

L'organismo autorizzato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Siciliana, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A09265

DECRETO 19 ottobre 2007.

Autorizzazione, all'organismo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Crudo di Cuneo», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto del 24 maggio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 129 del 6 giugno 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Crudo di Cuneo, trasmessa alla commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio di promozione e tutela del prosciutto «Crudo di Cuneo», con la quale veniva indicato, quale organismo per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82;

Considerato che l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. ha dimostrato di aver adeguato in modo puntale il piano di controllo predisposto per la denominazione Crudo di Cuneo, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 31 luglio 2007;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione Crudo di Cuneo, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 24 maggio 2007.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4, dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione Crudo di Cuneo, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Crudo di Cuneo, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare di produzione trasmesso con nota n. 64735 del 5 settembre 2005 all'organismo comunitario competente.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione Crudo di Cuneo da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione Crudo di Cuneo, anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione Crudo di Cuneo, rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Piemonte.

Art. 8.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Piemonte, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A09264

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 3 agosto 2007.

Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006;

Visto in particolare il comma 1121 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha istituito il Fondo per la mobilità sostenibile (di seguito anche più brevemente Fondo) di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 allo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbano nonché al potenziamento del trasporto pubblico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1122 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse del Fondo sono destinate con decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei trasporti;

Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 298 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2006 «Ripartizione in capitoli delle unità revisionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, recante «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto in particolare l'art. 22 del sopra citato decreto legislativo n. 267 che istituisce le aree metropolitane;

Vista la legge regionale della regione Siciliana del 6 marzo 1986, n. 9 che istituisce le aree metropolitane di Catania, Messina e Palermo;

Vista la legge regionale della regione Friuli-Venezia Giulia del 9 marzo 1988, n. 10 che istituisce l'area metropolitana di Trieste;

Vista la legge regionale della regione Sardegna del 2 gennaio 1997, n. 4 che istituisce l'area metropolitana di Cagliari;

Visto il decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 351, con cui è stata recepita la direttiva quadro n. 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° ottobre 2002, n. 261, recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2 aprile 2002, n. 60, con cui sono state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE concernenti i valori limite di qualità dell'aria ambiente per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, PM10, piombo, benzene e monossido di carbonio;

Vista la legge del 1° giugno 2002, n. 120 che ratifica ed esegue il Protocollo di Kyoto e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 27 marzo 1998, recante «Norme sulla mobilità sostenibile nella aree urbane»;

Vista la legge del 19 ottobre 1998, n. 366, recante «Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 27 novembre 2006, n. 254, recante l'istituzione del tavolo nazionale per la mobilità sostenibile con il compito di supportare il Ministero nella individuazione delle migliori modalità per la diffusione delle politiche di mobilità sostenibile nelle aree urbane a livello nazionale e comunitario, predisporre un elenco di proposte operative per la diffusione delle politiche di mobilità sostenibile e creare un funzionale canale di comunicazione con gli altri Ministeri competenti in materia;

Considerato che ai fini della formulazione e dell'attuazione di una politica efficace in materia di tutela e risanamento della qualità dell'aria ambiente, è indispensabile realizzare approcci strategici innovati, attraverso il consolidamento della base delle conoscenze, lo sviluppo delle capacità di attuazione, la promozione di una governance efficiente, la promozione del collegamento in rete, dell'apprendimento reciproco e dello scambio delle migliori pratiche, nonché una migliore diffusione delle informazioni ed una maggiore sensibilizzazione e comunicazione;

Considerato che la preoccupante situazione di inquinamento atmosferico che interessa ampie aree del territorio nazionale richiede l'attuazione di interventi incisivi che consentano di ridurre l'inquinamento e la congestione in ambito urbano, migliorando altresì le condizioni di vivibilità delle città;

Considerato che a tal fine è necessario prevedere uno strumento finanziario per fornire adeguato sostegno alle amministrazioni regionali e locali al fine di garantire la realizzazione di interventi di sostegno della mobilità sostenibile tesi al miglioramento della qualità dell'aria;

Preso atto delle conclusioni emerse nell'ambito dei lavori della Commissione nazionale per l'emergenza inquinamento atmosferico (CNEIA), istituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2005, n. 160, nelle quali sono state indicate, tra le priorità di intervento per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, a necessità di un'ulteriore sviluppo del mobility management, del car sharing e delle politiche finalizzate alla razionalizzazione della mobilità di passeggeri e merci, specie se integrate tra loro.

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo per la mobilità sostenibile di cui all'art. 1, comma 1121 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il presente decreto istituisce un programma di finanziamenti (di seguito denominato Programma) per il miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico. Per tali finalità il programma promuove interventi e progetti finalizzati all'attuazione delle politiche di gestione della mobilità sostenibile.

2. Al programma é destinata una somma complessiva pari a € 270.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo relative alle annualità 2007, 2008 e 2009.

Art. 2.

Tipologie delle misure
oggetto di finanziamento

1. Possono essere finanziate, ai sensi dell'art. 1, comma 1122 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto dei criteri e delle procedure di seguito definiti, le seguenti misure, come prioritariamente indicate:

1. realizzazione di servizi e infrastrutture che favoriscano l'uso del mezzo pubblico e riducano uso dei veicoli privati;

2. potenziamento e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale della flotta dei veicoli del trasporto pubblico locale e potenziamento dei servizi di infomobilità;

3. realizzazione e potenziamento di interventi di razionalizzazione e miglioramento del processo di distribuzione delle merci in ambito urbano, anche tramite progetti multimodali di interesse di più comuni e attraverso l'utilizzo di tecnologie telematiche e di veicoli a basso impatto ambientale;

4. realizzazione di parcheggi di interscambio da localizzare nei principali punti di ingresso alle aree metropolitane per ridurre la circolazione dei mezzi privati nelle zone centrali e favorire l'intermodalità ed un maggiore utilizzo del servizio di trasporto pubblico;

5. diffusione ed utilizzo dei carburanti a basso impatto ambientle e potenziamento delle relative reti di distribuzione con specifico riferimento alle utilizzazioni per le flotte pubbliche;

6. diffusione della figura del mobility manager nelle aree geografiche in cui risulta poco diffusa o assente e potenziamento di tale figura ove esistente attraverso il sostegno alle nuove iniziative e a quelle già avviate particolarmente significative;

7. potenziamento dei servizi integrativi al trasporto pubblico locale e di quelli complementari, con particolare previsione allo sviluppo della gestione dei sistemi di car pooling e alla implementazione e diffusione del car sharing, anche attraverso la previsione da parte dei comuni di forme di facilitazione per la gestione di tale servizio, l'espansione territoriale sia nelle aree urbane che in quelle più periferiche, l'integrazione con altre modalità di trasporto, l'incentivazione all'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche e delle aziende private, il consolidamento della struttura dell'offerta;

8. promozione della mobilità ciclistica attraverso la creazione di reti urbane dedicate, dell'intermodalità tra bici ed il treno e i mezzi di trasporto pubblico anche attraverso la realizzazione di intese con le ferrovie dello Stato S.p.a. e le aziende di trasporto pubblico, e predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a favorire tale intermodalità.

9. realizzazione di interventi specifici per aumentare la sicurezza degli utenti deboli della strada, tra cui i bambini, gli scolari e i pedoni;

2. Non possono essere finanziati gli interventi già previsti dal decreto ministeriale DEC/DSA/2006/1023 del 16 ottobre 2006 «Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolare in atmosfera nei centri urbani»;

3. Sarà data una valutazione premiante alle istanze che presentano caratteristiche di complementarietà e integrazione con gli interventi finalizzati alla mobilità sostenibile, definiti all'interno dei Programmi operativi regionali (POR), nell'ambito della politica di coesione 2007/2013. A tal fine dovrà essere presentata la necessaria documentazione comprovante tale complementarietà.

Art. 3.

Individuazione dei soggetti beneficiari
e procedure di assegnazione dei finanziamenti

1. Per il finanziamento delle misure di cui all'art. 2, i comuni capoluogo delle aree metropolitane di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 267/2000 presen-

tano alla Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito denominata Direzione) un'istanza in cui siano individuati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e mobilità urbana già attuati, in corso di attuazione o da avviare con relativi tempi necessari e comunque dovranno essere indicati:

a) la relazione sullo stato della mobilità dell'area metropolina di riferimento;

b) le misure di interesse che si intendono realizzare;

c) gli elementi di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze di cui al comma 1, e a seguito della loro valutazione, la Direzione, tramite le risultanze della Commissione di valutazione appositamente nominata, con decreto comunica gli esiti indicando gli interventi ammessi a finanziamento.

Per la valutazione dell'istanza si applicano i seguenti criteri:

1. coerenza e integrazione degli interventi con gli strumenti urbanistici e pianificatori adottati o approvati dall'ente istante e con gli obiettivi di qualità ambientale;

2. inserimento degli interventi nell'ambito di un piano strategico di sistema dei trasporti nel territorio interessato;

3. benefici attesi dalla realizzazione degli interventi in merito alla riduzione di: inquinamento atmosferico con particolare attenzione alla CO2 nella direzione del raggiungimento dei parametri del protocollo di Kyoto; del traffico veicolare privato;

4. dimensione territoriale e numero degli abitanti dell'area interessata dagli interventi, come da ripartizioni di censimento Istat;

5. dimostrazione della fattibilità tecnico-economica degli interventi;

6. qualità del piano di monitoraggio predisposto per la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati;

7. previsione nell'istanza della integrazione di più misure di cui all'art. 2.

8. qualità delle attività di informazione e comunicazione all'utenza previste nell'istanza;

9. coinvolgimento nella realizzazione degli interventi di altri soggetti pubblici o privati;

10. numero e tipologia dei veicoli circolanti nella città capoluogo e negli altri comuni dell'area metropolitana.

3. Ai criteri stabiliti al precedente comma, e riportati nell'istanza da presentare, la direzione attribuisce i punteggi, come individuati all'allegato 1, assegnando le risorse economiche per l'importo massimo di 14 milioni di euro all'area metropolitana che ha ottenuto il punteggio più alto. L'assegnazione decresca in percentuale per le aree metropolitane che seguono in graduatoria, sulla base della ripartizione all'interno delle fasce di punteggio di cui all'allegato 2.

4. La Direzione, per l'esecuzione degli interventi ammessi, provvede a stipulare con i comuni capoluogo delle aree metropolitana appositi accordi di programma, sulla base delle risorse assegnate con i criteri sopra indicati.

5. Per il finanziamento delle misure di cui all'art. 2 nell'interesse dei comuni non compresi nelle aree metropolitane, individuati dalle regioni e dalle province autonome nelle liste di zona e di aggiornamenti nelle quali i livelli di uno o più inquinanti eccedano il valore limite aumentato del margine di tolleranza, secondo le previsioni dell'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, a Direzione provvede all'emanazione di bandi di finanziamento. Nei bandi sono definiti i criteri e le procedure per la concessione dei finanziamenti, per la rendicontazione e per la revoca.

6. Le risorse di cui al Fondo possono essere anche utilizzate, per il finanziamento di Accordi di programma finalizzati anche alla sperimentazione dei sistemi innovativi già in essere per il trasporto merci con sistemi a basso impatto ambientale e per nuovi accordi concernenti le misure di cui all'art. 2 e la realizzazione di singoli progetti di interesse di più aree urbane.

Art. 4.

Suddivisione delle risorse e limiti di finanziamento

1. Per la realizzazione degli interventi da realizzare tramite gli accordi di programma di cui all'art. 3, comma 4, il finanziamento concesso non può superare il 75% della somma complessiva delle risorse come individuate all'art. 1, comma 2.

2. Per il finanziamento delle misure da realizzare tramite i bandi di cui all'art. 3, comma 5, il finanziamento non può superare il 14% della somma complessiva di cui al comma precedente.

3. Una percentuale non superiore al 10% della somma complessiva è destinata agli accordi di programma di cui all'art. 3, comma 6.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 1123 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'ambito dei finanziamenti da utilizzare secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, una quota pari al 5% è riservata per le realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, punto 8.

5. Per gli affidamenti finalizzati alle attività di monitoraggio per la verifica dei risultati dei programmi finanziati è destinata una percentuale non superiore al 1% della somma complessiva.

6. Le quote che risultano non attribuite a seguito delle procedura di assegnazione dei finanziamenti sono destinate ad incrementare la realizzazione dei progetti di interesse di più aree urbane.

7. Il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2 non può superare il 70% rispetto al costo complessivo di ciascun intervento.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Con successivo decreto del direttore generale della Direzione per la salvaguardia ambientale si provvede all'impegno delle risorse necessarie all'attuazione del programma.

2. L'onere relativo all'annualità 2007, pari a € 90.000.000,00, sarà impegnato a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Esercizio finanziario 2007 - sul Capitolo 8438 - «Fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane» dell'U.P.B. 5.2.3.6.

3. L'impegno delle risorse relative alle annualità 2008 e 2009 è subordinato all'effettiva disponibilità di bilancio.

Il presente atto sarà recapitato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed successivamente inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

Il Ministro dei trasporti
BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 60

ALLEGATO 1

Per la valutazione dell'istanza, in relazione a ciascun criterio indicato all'art. 3 comma 2, è espresso un giudizio in termini di «insufficiente», «sufficiente», «medio», «buono», «ottimo».

A ciascun giudizio corrisponde un punteggio stabilito sulla Tabella, per cui il valore punteggio massimo attribuibile a ciascuna istanza è pari a 150.

Criterio di valutazione	GIUDIZI E PUNTEGGI				
	Insufficiente	Sufficiente	Medio	Buono	Ottimo
Criteri 1, 2 e 3	0	4	8	12	20
Criteri 1, 2 e 3	0	3	6	9	15
Criteri 1, 2 e 3	0	2	4	6	10

ALLEGATO 2

Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, le risorse di cui all'art. 4, comma 1 vengono assegnate, sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate secondo le modalità definite nell'allegato 1, secondo la seguente tabella.

Punteggio	Finanziamento massimo
135-150	€ 14.000.000,00
120-134	€ 12.000.000,00
105-119	€ 10.000.000,00
90-104	€ 8.000.000,00
75-89	€ 5.000.000,00
60-74	€ 3.000.000,00
0-59	

07A09258

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 4 ottobre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Marina Albamonte, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla prof.ssa Marina Albamonte, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato e all'abilitazione conseguita in Italia, per concorso ordinario, nelle medesime discipline oggetto del presente riconoscimento;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 18 settembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: diploma di laurea in lingue e letterature straniere conseguito in data 18 marzo 1996 presso la Libera Università di lingue e comunicazione - I.U.L.M. di Milano;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Qualified Teacher Status» rilasciato dal General Teaching Council for England con il n. 0631241 (esente dal periodo di prova),

posseduto dalla cittadina italiana Marina Albamonte, nata a Taranto il 28 febbraio 1966, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di inglese e francese nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A - «Lingua straniera»;

46/A - «Lingue e civiltà straniere».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 4 ottobre 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A08938

DECRETO 4 ottobre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa I. Lucia Vlad, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante - docente di inglese.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla sig.ra Vlad I. Lucia, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, la conoscenza della lingua italiana, nonché, l'esperienza professionale posseduta;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 18 settembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 319) in quanto la formazione professionale attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale, così composto:

diploma di istruzione superiore: diploma di licentă in filologie - specializarea limba si literatura engleza - limba si literatura româna, rilasciato il 24 novembre 1995 dalla Universitatea «Lucian Blaga» di Sibiu (Romania), conseguita nella sessione di giugno dell'anno 2001;

certificato di «Definitivat» - abilitazione all'insegnamento, posseduto dalla sig.ra Vlad I. Lucia, nata a Sebes (Romania) il 5 settembre 1968, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 115/1992, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di inglese nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 4 ottobre 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A08939

DECRETO 4 ottobre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa I. Lucia Vlad, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante - docente nella scuola primaria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla sig.ra Vlad I. Lucia, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, la conoscenza della lingua italiana, nonché, l'esperienza professionale posseduta;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 18 settembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 319) in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale, così composto:

«Diploma de Bacalaureat» (diploma di maturità - Liceo sezione pedagogica) conseguito nella sessione di giugno 1987 presso l'Istituto magistrale di Sibiu (Romania);

certificato «Definitivat» - abilitazione all'insegnamento - conseguito nella sessione di settembre 1990 - quale maestra elementare;

posseduto dalla sig.ra Vlad I. Lucia, nata a Sebes (Romania) il 5 settembre 1968, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 115/1992, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuola primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 ottobre 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A08940

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 luglio 2007.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio B.S.I. - Baronia Sviluppo Impresa - II aggiornamento. (Deliberazione n. 56/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al citato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000), con la quale la Commissione europea comunica la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.*a)* del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000), e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67/2005), con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e il Consorzio B.S.I. - Baronia Sviluppo Impresa, che prevede la realizzazione di un articolato piano di investimenti pari a 60.652.910 euro relativi a n. 26 iniziative nel settore agro-industriale da realizzarsi nella provincia di Avellino, area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.*a)* del Trattato CE, agevolazioni finanziarie pari a 30.814.920 euro (di cui 15.407.460 euro a carico dello Stato e 15.407.460 euro a carico della regione Campania), una nuova occupazione diretta pari a 462 U.L.A. e un termine per la realizzazione degli investimenti fissato a trentasei mesi dalla stipula del contratto di programma;

Vista la propria delibera 2 dicembre 2005, n. 133 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166/2006), con la quale è stato approvato un aggiornamento al contratto di programma di cui sopra, limitatamente ad alcune variazioni nell'assetto societario dei consorziati e nelle classificazioni ISTAT relative alle descrizioni delle attività da svolgere;

Vista la nota n. RE03-2007-146515DGCII-0000036 del 20 giugno 2007, con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha formulato la richiesta di aggiornamento del contratto di programma di cui sopra, con riferimento alla cessione del ramo d'azienda oggetto delle agevolazioni dalla società Re'Dor S.r.l. alla società Redor S.r.l. e dalla società Industria Dolciaria Torrebianca S.r.l. alla società Torrebianca S.r.l.;

Considerato che le variazioni proposte non comportano variazioni dell'importo complessivo degli investimenti, dell'onere a carico della finanza pubblica e dell'occupazione attivata;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse, presentato dal Consorzio B.S.I., Baronia Sviluppo Impresa, che prevede la cessione dei rami d'azienda interessati dalla agevolazioni dalla società Re'Dor S.r.l. alla società Redor S.r.l. e dalla società Industria Dolciaria Torrebianca S.r.l. alla società Torrebianca S.r.l., così come specificato nell'allegata tabella, che fa parte integrante della presente delibera e che sostituisce la tabella I allegata alla citata delibera n. 133/2005.

2. Rimane invariato quanto altro stabilito con le sopra citata delibere n. 39/2004 e n. 133/2005.

3. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 20 luglio 2007

Il Presidente
PRODI

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanaiari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 257

ALLEGATO

Tabella 1

Contratto di Programma Consorzio "B.S.I.- Baronia Sviluppo Impresa"

n	Iniziative	Località investimento	Investimento	Onere finanza pubblica	Occupazione U.L.A	Settore di intervento
1	BARONIA Srl	Frigento (AV)	783.640	383.360	9	Nuovo impianto per la produzione dei gelati
2	BONO Srl	Frigento (AV)	1.425.100	709.130	15	Nuovo laboratorio per la produzione di pasticceria tipica siciliana
3	CENTRO DIAGNOSTICA BARONIA Srl	Frigento (AV)	505.630	249.030	3	Nuovo laboratorio diagnostico per la fornitura di servizi di controllo e certificazione dei prodotti
4	CI.CA. Srl	Frigento (AV)	2.495.600	1.252.560	20	Nuovo impianto per la preparazione e la fornitura di pasti precotti
5	CONSORZIO BARONIA SVILUPPO IMPRESA	Frigento (AV)	4.608.000	2.250.080	14	Nuova piattaforma logistica per lo stoccaggio e il magazzinaggio della merce
6	DE MATTEIS AGROALIMENTARE SpA	Flumeri (AV)	6.363.000	3.556.760	20	Ampliamento tecnologico impianto per la produzione di paste alimentari
7	DOLCIARIA D'AURIA.	Frigento (AV)	3.441.670	1.736.760	30	Nuovo impianto per la produzione di pasticceria in pasta frolla
8	E-DATACOM Srl	Frigento (AV)	372.910	183.670	12	Nuova unità produttiva per la fonitura di servizi informatici e telematici
9	ESPOSITO FRANCESCO D.I.	Frigento (AV)	1.376.830	685.110	15	Nuovo impianto per la produzione di pasticceria fresca e gelateria
10	EUROGESTIONI Srl	Sant'Angelo all'Esca (AV)	1.713.640	845.330	9	Nuovo impianto per l'imbottigliamento di vino per conto terzi
11	FRAPRAN di Marino C. Sas	Lacedonia (AV)	310.830	160.150	3	Nuovo centro analisi dei prodotti agricoli e servizi di refrigerazione
12	IPAFOOD Srl	Frigento (AV)	1.157.690	590.710	7	Nuovo impianto per la produzione di prodotti semilavorati per pasticceria e panetteria
13	LA DELIZIA Srl	Frigento (AV)	1.011.430	506.750	10	Nuovo impianto per la produzione di pasticceria
14	LA FRATTA di Rita Festa & C.	Frigento (AV)	1.925.640	959.820	10	Nuovo impianto per la produzione di cioccolato, torroni, uova di pasqua
15	MECNOSUD Srl	Flumeri (AV)	2.651.830	1.412.270	14	Ampliamento dell'impianto per la produzione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari
16	MINARDA PLASTIC di Abruzzese P. D.I.	Frigento (AV)	843.250	423.990	5	Nuovo impianto per la produzione di contenitori alimentari
17	TOSCO PANSUD Srl	Frigento (AV)	3.764.540	1.890.570	30	Nuovo impianto per la produzione di prodotti da forno
18	PETRILLI Srl	Frigento (AV)	1.167.000	590.350	6	Nuovo impianto per la produzione di biscotti e fette biscottate
19	PIGA Srl	Frigento (AV)	1.615.750	798.310	12	Nuova piattaforma logistica per lo stoccaggio e il magazzinaggio della merce
20	REAL BEEF Srl	Frigento (AV)	8.769.530	4.441.780	100	Nuovo impianto per la macellazione, lavorazione, confezionamento, impacchettamento e conservazione di carni bovine
21	REDOR Srl	Frigento (AV)	2.127.130	1.050.980	19	Nuovo impianto per la produzione di torroni e cioccolata
22	TORREBIANCA Srl	Frigento (AV)	5.180.050	2.612.410	40	Nuovo impianto per la produzione di uova di cioccolata
23	UNIVERSAL Sas di Rosita Di Pietro & C.	Frigento (AV)	1.658.480	828.060	11	Nuovo impianto per la produzione di pallets e imballaggi di legno
24	VANILLA ICE Srl	Frigento (AV)	1.826.700	917.920	15	Nuovo impianto per la produzione di gelati pronti e basi per gelati
25	VAPOFORNO Srl	Frigento (AV)	2.142.230	1.070.210	18	Nuovo impianto per la produzione di pasta fresca, pan carrè e pane grattugiato
26	VIRAGGI Srl	Frigento (AV)	1.414.810	708.850	15	Nuovo impianto per la lavorazione, trasformazione, conservazione e conservazione di carne e prodotti a base di carne
	TOTALE INIZIATIVE		**60.652.910**	**30.814.920**	**462**	

07A09257

DELIBERAZIONE 4 ottobre 2007.

Schema di convenzione unica tra Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a. e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a. (Deliberazione n. 108/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Visto l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), concernente riserva di quota degli stanziamenti previsti per infrastrutture alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni culturali, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, che all'art. 2, commi 82 e seguenti, reca disposizioni in tema di concessioni autostradali, successivamente modificate dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Vista la citata legge n. 296/2006, che:

all'art. 1, comma 507, prevede specifici accantonamenti per gli esercizi 2007-2008-2009;

all'art. 1, comma 511, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali;

all'art. 1, comma 977, autorizza la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto;

all'art. 1, comma 979, al fine di assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana Lombarda autorizza – a valere sugli importi di cui al citato comma 977 – un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2008 e di 40 milioni di euro a decorrere dal 2009, prevedendo che le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore per la realizzazione della suddetta autostrada e di altre due Autostrade Lombarde vengano trasferiti da ANAS S.p.A. ad un soggetto di diritto pubblico che subentri in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alla realizzazione di dette infrastrutture e che venga appositamente costituito in forma societaria e partecipata dalla stessa ANAS S.p.A. e dalla regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato;

all'art. 1, comma 1135, conferma per il 2007 le disposizioni dell'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, in materia di riserva per interventi in favore dei beni culturali;

Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996) in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe;

Vista la delibera 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996), con la quale, ai sensi del punto 20 della delibera di cui sopra, è stato istituito presso la segreteria di questo Comitato il nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, qui di seguito denominato NARS;

Vista la delibera 17 novembre 2006, n. 139, recante direttive per la modifica della composizione del NARS;

Vista la delibera 26 gennaio 2007, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 41/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Vista la nota 27 aprile 2007, n. 150, del Ministero delle infrastrutture, con la quale è stata richiesta, tra l'altro, l'iscrizione - all'ordine del giorno della seduta di questo Comitato - dello schema di convenzione tra Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.;

Visto il parere del NARS, che nella seduta del 16 maggio 2007 si è espresso favorevolmente in merito alla rispondenza della suindicata convenzione al dettato della citata delibera n. 1/2007 e alla normativa vigente di settore, a condizione che si tenga conto di alcune osservazioni e che si proceda con priorità assoluta all'elaborazione delle linee-guida di cui ai punti 3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato a detta delibera n. 1/2007 ed all'aggiornamento dello schema di piano finanziario allegato agli atti convenzionali, segnalando la necessità che tutte le convenzioni, ivi inclusa quella in esame, siano adeguate alle citate linee-guida e allo schema di piano finanziario aggiornato;

Considerato che l'ANAS ha stipulato, il 29 maggio 1990, con Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. la convenzione per la disciplina della concessione di costruzione e gestione della «Pedemontana Lombarda», approvata con decreto emanato il 31 agosto 1990 dall'allora Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Considerato che con delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 s.o.), questo Comitato – ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166 – ha approvato il 1° programma delle infrastrutture strategiche, che, all'allegato 1, include,

tra i «sistemi stradali e autostradali» del corridoio plurimodale padano, l'«Asse stradale Pedemontano (piemontese-lombardo-veneto)»;

Considerato che con delibera 29 marzo 2006, n. 77 (*Gazzetta Ufficiale* n. 219/2006 s.o.), questo Comitato ha approvato con prescrizioni - ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo della menzionata legge n. 443/2001, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189 - il progetto preliminare aggiornato del «Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse», prendendo atto che, secondo gli esiti dell'istruttoria svolta dall'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il costo complessivo dell'opera proposta per l'approvazione era pari a euro 4.665.504.453,47 (di cui 3.784.889.839 riconducibili al costo del progetto originario e 880.614.614,47 al costo aggiuntivo delle integrazioni e modifiche di cui al progetto aggiornato), mentre il costo di realizzazione dell'intero tracciato, nel piano finanziario predisposto dalla concessionaria nel marzo 2006 e allora assunto quale mero documento indicativo delle modalità di copertura del costo, veniva quantificato in euro 4.327.298.000 (3.175.429.000 per lavori e 1.151.869.000 per somme a disposizione) - cui erano da aggiungere ulteriori euro 560.599.000 per varie voci (consulenti, oneri finanziari, IVA, etc.) - e veniva peraltro riportato nella minor cifra di euro 4.559.558.000, in quanto la quota lavori veniva depurata dell'11% quale presumibile ribasso d'asta;

Considerato che nell'occasione questo Comitato fissava il «limite di spesa» dell'intervento nella citata cifra di euro 4.665.504.453,47 - corrispondente, come esposto, all'importo complessivo del quadro economico riportato nella relazione del Ministero istruttore - e stabiliva il termine entro cui procedere alla revisione della convenzione tra ANAS e Pedemontana Lombarda S.p.A., nella quale definire gli impegni reciproci delle parti — tra l'altro — sotto l'aspetto finanziario e prevedere anche una realizzazione per tratte funzionali, in correlazione con le risorse disponibili, dando comunque priorità alla realizzazione delle tangenziali di Como e di Varese;

Considerato che questo Comitato, nella richiamata delibera n. 77/2006, disponeva altresì che i Ministri competenti potessero procedere all'approvazione del nuovo atto convenzionale e dei relativi allegati solo allorché il previsto contributo dello Stato fosse stabilito in apposito provvedimento legislativo;

Considerato che con delibera 29 marzo 2006, n. 75 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2006), questo Comitato procedeva alla quantificazione delle risorse recate dall'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), da considerare allocabili dal Comitato stesso, provvedendo in tale contesto ad una più puntuale definizione delle risorse destinate direttamente dalla norma ad interventi inseriti nel programma ed indicando in euro 3.300.000 la quota di contributo quindicennale da ritenere assegnata alla realizzazione delle opere di cui al «Sistema Pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese», quota suscettibile di sviluppare - al tasso all'epoca praticato dalla Cassa depositi e prestiti per finanziamenti ordinari della durata di 15 anni a tasso fisso - un volume di investimenti di euro 36.912.000 e comprensiva del 3% da riservare ad interventi per beni e attività culturali ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge n. 289/2002;

Considerato che, a quanto specificato nelle premesse dello schema di convenzione unica all'esame, ai sensi della legge n. 296/2006, già citata, è stata costituita tra ANAS S.p.A. e infrastrutture Lombarde S.p.A. la società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con nota 16 maggio 2007, n. 67171, ha, tra l'altro, posto il problema di definire sia le modalità di copertura dell'accantonamento disposto - ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge n. 296/2006 - sul complesso di risorse di cui all'art. 1, comma 78, della citata legge n. 266/2005 sia le modalità di applicazione della riserva del 5% per interventi in favore dei beni culturali, indicando - tra le possibili opzioni - l'utilizzo delle ulteriori risorse recate dal comma 977 della medesima legge n. 296/2006, da stabilire da questo Comitato con apposita delibera;

Considerato che la possibilità di far ricorso ai nuovi stanziamenti di cui al comma 977 della legge n. 296/2006 per fronteggiare le esigenze di cui al «considerato» precedente è stata prospettata dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze anche nella riunione preparatoria dell'odierna seduta e ribadita nella nota del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato 17 maggio 2007, n. 67786;

Considerato che in seduta il Ministro delle infrastrutture ha consegnato la nota 17 maggio 2007, n. CDG-0016585-P, con la quale l'ANAS, con riferimento alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana Lombarda, conferma che tra le fonti finanziarie a propria disposizione risultano le seguenti risorse:

euro 61.564.000 a valere sui fondi della legge 3 agosto 1998, n. 295, e successivi rifinanziamenti;

euro 51.640.000 a valere sulle risorse dell'art. 144, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);

Considerato che, con delibera del 17 maggio 2007, n. 23, questo Comitato ha espresso parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, sullo schema di convenzione unica tra Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.;

Considerato che la Corte dei conti ha formulato alcuni rilievi in ordine alla citata delibera, con particolare riferimento alla mancata emanazione dei disciplinari per la predisposizione del sistema di contabilità analitica di cui alle delibere n. 1 e 39 del 2007, nonché al mancato inserimento del costo, nel piano economico finanziario allegato allo schema di convenzione unica, dei secondi lotti delle tangenziali di Varese e Como;

Considerato che la segreteria di questo Comitato, dopo aver trasmesso le controdeduzioni a tali rilievi fornite dal Ministero delle infrastrutture ed a seguito

delle valutazioni istruttorie dell'organo di controllo, ha proceduto in accordo con il predetto Ministero, al ritiro della menzionata delibera, nel presupposto che la rilevanza dell'investimento e la specificità della situazione richiedessero maggiori approfondimenti e precisazioni da parte dell'amministrazione proponente;

Considerato che il Ministro delle infrastrutture con nota del 24 settembre 2007, protocollo n. 12553, ha fornito ulteriori precisazioni, in ordine alle motivazioni poste a base di alcune clausole convenzionali;

Ritenuto alla luce delle citate, argomentate precisazioni di cui alla nota del Ministro delle infrastrutture del 24 settembre 2007, protocollo n. 12553, che allegata alla presente delibera ne forma parte integrante, di dover confermare i contenuti della delibera 17 maggio 2007, n. 23;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture;

Prende atto

dei contenuti dello schema di convenzione unica da stipulare tra concessioni autostradali Lombarde S.p.A. e autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. ed in particolare prende atto che:

la progettazione, costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana lombarda si articola:

1) in un asse trasversale principale composto da cinque lotti, da Cassano Magnago - A8 in provincia di Varese sino alla A4 a Osio Sotto - Dalmine in provincia di Bergamo;

2) in un 1° lotto delle tangenziali di Varese e Como;

3) in un 2° lotto delle tangenziali di Varese e Como;

che la scadenza della concessione è fissata al trentesimo anno successivo a quello di definitiva entrata in esercizio dell'intera autostrada ed in via presuntiva al dicembre 2045;

che il costo del collegamento autostradale è stimato in euro 4.005.968.335 lordi ed in euro 3.483.505.088 al netto dell'ipotizzato ribasso d'asta pari al 20%;

che il piano finanziario allegato, che è parte integrante della convenzione, prevede il completo ammortamento dell'opera dopo 48 anni di gestione ovvero nel 2063;

che lo stesso piano riguarda la realizzazione dell'asse autostradale e del 1° lotto delle tangenziali di Como e Varese, iscritti con il valore di euro 3.483.505.088 al netto del presunto ribasso d'asta;

che alla scadenza della concessione è previsto un valore di subentro pari a euro 1.315.824.000;

che è previsto un contributo pubblico iscritto in convenzione pari a euro 1.028.062.000, mentre nel piano è indicato un valore pari a euro 1.245.000.000;

che l'allegato *J* alla convenzione riporta il quadro economico complessivo del progetto aggiornato con le prescrizioni dettate da questo comitato con delibera n. 77/2006 e adeguato all'elenco prezzi unitari ANAS 2005, nonché comprensivo del 2° lotto delle tangenziali di Varese e Como, attualmente non inserite nell'allegato piano finanziario, per un importo complessivo lordo pari a euro 4.758.180.082,17 (di cui 3.349.596.539,98 per lavori e 1.408.583.542,19 per somme a disposizione) ed un importo al netto del presumibile ribasso d'asta (ora ipotizzato nella citata maggiore percentuale del 20%), pari a euro 4.128.455.932,66;

Delibera:

1. È valutato favorevolmente lo schema di convenzione unica tra concessioni autostradali Lombarde S.p.A. e autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., alla luce della nota di precisazioni formulate dal Ministro delle infrastrutture con la citata nota del 24 settembre 2007 n. 12553, che allegata alla presente delibera ne forma parte integrante.

2. Resta fermo che la stesura definitiva della convenzione dovrà essere adeguata alle eventuali clausole diverse e/o integrative di cui alle emanande linee-guida citate in premessa e subordinatamente all'osservanza delle seguenti, ulteriori prescrizioni:

a) le premesse della convenzione dovranno essere integrate con gli estremi della nota dell'ANAS 17 maggio 2007, meglio specificata in premessa, e della nota con cui la società chiarirà i motivi del differenziale rilevato tra l'importo a carico delle risorse dell'art. 144, comma 7, della legge n. 388/2000 specificato nello schema di convenzione (euro 51.450.000) ed il maggiore importo riportato in detta nota (euro 51.640.000), ferma restando la necessità di adeguare – ove del caso – le indicazioni finanziarie riportate al riguardo nel citato schema;

b) all'art. 7, punto 7.1, lettera *c)*, dello schema di convenzione il riferimento all'importo di 36,912 milioni di euro, pari al volume di investimento a suo tempo indicato quale attivabile con la quota di limite di impegno riservata all'opera, deve essere sostituito con il riferimento al «contributo quindicennale di 3,300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007»;

c) del pari al citato art. 7, punto 7.1, lettera *d)*, il riferimento all'importo di 878,136 milioni di euro, che indica il volume di investimento attualmente attivabile, deve essere sostituito con il riferimento al «contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007, 30 milioni di euro a decorrere dal 2008, 40 milioni di euro a decorrere dal 2009»;

d) lo stesso punto 7.1 della convenzione va integrato con una clausola di salvaguardia finanziaria che limiti l'impegno finanziario dello Stato ai contributi autorizzati a legislazione vigente;

e) il piano finanziario, che riporta contributi per euro 1.245.000.000, va modificato in coerenza con i contributi autorizzati;

f) all'art. 5, punto 5.4, della convenzione va prevista la verifica, alla fine di ogni periodo regolatorio (5 anni) o in sede di aggiornamento del piano finanziario, del residuo valore contabile del capitale investito,

nonché la destinazione degli extraprofitti all'abbattimento del valore residuo dell'infrastruttura in modo che lo stesso non si discosti dal suo valore di mercato;

g) l'art. 12 della convenzione deve essere integrato in modo da prevedere una specifica procedura per l'aggiornamento e per l'eventuale revisione del piano finanziario;

h) all'art. 14, punto 14.2, occorre abrogare la clausola che prevede la corresponsione al concedente di un canone annuo ulteriore, pari al 40% dei proventi derivanti da attività accessorie, rispetto a quello citato all'art. 13;

i) il livello iniziale della tariffa deve essere fissato in modo da eguagliare il valore attuale dei ricavi da pedaggio e il valore attuale dei costi ammessi in relazione agli investimenti effettuati dall'avvio dei lavori sino all'entrata in funzione della prima tratta autostradale oggetto della convenzione;

j) debbono essere precisati i valori del parametro X per i periodi regolatori successivi al primo e rilevanti ai fini dell'adeguamento annuale;

k) gli investimenti realizzati successivamente all'entrata in esercizio della prima tratta autostradale oggetto della convenzione dovranno essere remunerati esclusivamente dopo la loro realizzazione, ai sensi della delibera n. 1/2007;

l) il tasso di congrua remunerazione del capitale per gli investimenti previsti dalla convenzione in oggetto deve essere definito secondo la metodologia del costo medio ponderato del capitale con evidenza dei valori attribuiti alle singole variabili.

3. Il Ministero delle infrastrutture, prima dell'approvazione formale della convenzione in questione con decreto da emanare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvederà a verificare l'adeguatezza della copertura finanziaria del costo dei lotti considerati nel piano finanziario allegato allo schema di convenzione in questione in relazione alle iniziative che verranno adottate per coprire le esigenze finanziarie esposte in premessa a seguito dell'accantonamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge n. 296/2006 e per assicurare la copertura della riserva di cui all'art. 1, comma 1135, della medesima legge.

4. Il Ministro delle infrastrutture, in fase di sottoposizione del progetto definitivo dell'opera ai sensi dell'art. 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, produrrà il quadro economico aggiornato dell'intero collegamento autostradale all'esame, esponendo dettagliatamente le cause di incremento rispetto al costo riportato nel piano finanziario del marzo 2006.

Roma, 4 ottobre 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2007
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 253

ALLEGATO

Ministero delle infrastrutture

prot. n. 12553 Roma, 24 settembre 2007

RELAZIONE

Oggetto: Convenzioni uniche C.A.L./Pedemontana lombarda - C.A.L./Bre.Be.Mi. - ANAS/Asti-Cuneo. Appunto in vista delle deliberazioni del CIPE del 28 settembre 2007.

Con proprie deliberazioni nn. 23, 24 e 29 del 2007 il CIPE aveva approvato gli schemi di convenzione unica indicati in oggetto.

Le deliberazioni erano state inviate alla Corte dei conti per la registrazione. In quella sede la Corte ha mosso dei rilievi cui, d'intesa, il Ministero delle infrastrutture e la segreteria del CIPE hanno replicato.

Successivamente le medesime deliberazioni sono state ritirate, perché il CIPE avesse modo di deliberare nuovamente al riguardo, potendo nell'occasione far constare direttamente e più dettagliatamente una serie di precisazioni idonee a dare atto, anche nei riguardi della Corte dei conti in occasione del successivo nuovo iter di registrazione, di una piena ed adeguata consapevolezza di alcuni aspetti inerenti i temi oggetto di deliberazione.

Ai fini ora richiamati, si esprimono le seguenti considerazioni, con la proposta della loro approvazione da parte del CIPE quale parte integrante delle nuove deliberazioni che si assumeranno nella seduta del 28 settembre 2007. Se del caso, i testi delle deliberazioni introduttivamente richiamate, e che saranno sottoposti a nuova deliberazione nella seduta da ultimo citata, potranno essere integrati nella stretta misura occorrente e sulla scorta delle osservazioni che seguono.

A) Linee guida.

La questione interessa, in eguale misura, le tre convenzioni indicate in oggetto.

Si potrebbe dubitare del fatto che ANAS S.p.a. e C.A.L. S.p.a. potesse confrontarsi con le concessionarie, allo scopo di negoziare e confezionare le convenzioni ed i relativi piani economico-finanziari, senza prima attendere l'approvazione, con decreto interministeriale dei Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, delle c.d. «linee guida» previste dalla direttiva CIPE approvata con deliberazione del comitato n. 1/2007 (v. punti 3.3 e 3.12 della direttiva citata), rimasta inalterata *in parte qua* anche dopo la successiva deliberazione CIPE n. 39/2007. Ciò, in particolare, perché si potrebbe dubitare della possibilità di verificare, altrimenti, l'effettiva applicazione della «metodologia del costo medio ponderato del capitale», pure contemplata dalla citata direttiva.

In proposito, si rappresenta quanto segue.

1) in ordine al primo aspetto, le delibere CIPE nn. 1/2007 e 39/2007, in materia di regolazione economica del settore autostradale, prevedono che ANAS S.p.a. predisponga appositi «disciplinari» finalizzati a regolamentare il sistema di contabilità analitica, l'allocazione delle spese generali e l'ammissibilità massima dei costi.

Peraltro, le medesime deliberazioni stabiliscono dettagliatamente le modalità di determinazione delle grandezze essenziali dei piani economico-finanziari, come l'individuazione dei costi ammissibili, la remunerazione del capitale, l'applicazione della formula tariffaria, l'aggiornamento del piano finanziario, le modalità di recupero delle componenti economiche e l'allocazione dei rischi.

Conseguentemente, i citati «disciplinari» non possono introdurre nuove norme, rispetto a quelle già esistenti ed introdotte peraltro con fonti di rango superiore, bensì essenzialmente possono stabilire procedure operative per assicurare attuazione alle disposizioni precettive contenute nelle leggi, nelle deliberazioni CIPE e nei testi convenzionali. Perciò, in ordine alla loro rilevanza rispetto alle convenzioni in argomento, non può non convenirsi sul fatto che tali «disciplinari» costituiscono piuttosto un *posterius*, non già un *prius*, per la formulazione dei piani economico-finanziari inerenti le predette convenzioni.

Ne consegue che, nella misura in cui i piani economico-finanziari annessi agli atti unici convenzionali risultano aderenti alle prescrizioni delle delibere CIPE, gli stessi non necessitano di modifiche in rapporto ai contenuti degli emanandi «disciplinari».

Pertanto, la mancata approvazione – allo stato – delle «linee guida» non incide sui contenuti del piani economico-finanziari delle società concessionarie.

Le c.d. «linee guida», del resto, non si propongono di stabilire direttamente principi per la predisposizione dei piani economico-finanziari ma, piuttosto, di introdurre procedure di monitoraggio e controllo sulla gestione e sul rispetto degli obblighi convenzionali.

Quanto sopra vale anche con riferimento alla determinazione del livello di remunerazione del capitale investito, per quale la direttiva CIPE ha previsto il ricorso alla metodologia del costo medio ponderato del capitale (wacc).

Sotto altro e concorrente aspetto, vi è da considerare altresì che i punti 3.3 e 3.12 della direttiva di cui alla delibera CIPE n. 1/2007 (rimasti inalterati anche a seguito della delibera CIPE n. 3912007) recitano in forma tale da non pretendere che le c.d. «linee guida» entrino necessariamente in vigore prima della sottoscrizione delle convenzioni uniche e dei relativi piani economico-finanziari. Non si dimentichi, del resto, che al momento e nella maggioranza dei casi le convenzioni uniche riguardano concessioni già in essere, rispetto alle quali il loro perfezionamento è occasionato solo da un aggiornamento dei relativi piani economico-finanziari.

Ad ogni modo, lo schema delle linee guida è proprio in questi giorni all'esame del NARS, per il parere di rito nei riguardi del CIPE.

Le considerazioni che precedono potrebbero formare oggetto, in forma sintetica, di un apposito «considerato» da introdurre nei preamboli degli schemi delle tre deliberazioni da sottoporre nuovamente al voto del CIPE nella seduta del 28 settembre 2007.

2) In ordine al secondo aspetto, la congrua remunerazione degli investimenti per le nuove opere è stata determinata in coerenza con quanto disposto dalla delibera CIPE n. 112007.

In particolare, è stato assunto un valore del costo medio ponderato del capitale che contempla il costo del capitale di terzi, al tasso corrente di mercato ed il costo del capitale proprio che riflette il grado di rischio tipico del settore.

Il costo medio ponderato del capitale è stato assunto al lordo dell'effetto fiscale.

Le misurazioni complessivamente eseguite hanno condotto ad un valore del costo medio ponderato del capitale tale da assicurare il raggiungimento di un livello adeguato del tasso interno di rendimento degli azionisti.

B) Pedemontana Lombarda e c.d. arco di TEM.

I due temi riguardano le convenzioni già approvate con delibere CIPE nn. 23 e 24 del 2007.

1) In ordine al primo, relativamente alla possibile questione di massima se le opere assegnate al concessionario debbano essere quantificate nel loro costo complessivo e se delle opere, qualora quantificate nel loro costo complessivo, debbano essere corredate dal piano economico-finanziario, con riferimento ai secondi lotti delle tangenziali di Como e di Varese, che rientrano nel quadro economico complessivo ma non sono inseriti nel piano economico-finanziario allegato allo schema di convenzione unica, è opportuno precisare quanto segue.

Il CIPE con la delibera n. 77 del 29 marzo 2006 (*Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 2006), di approvazione del progetto preliminare, ha, sotto l'aspetto finanziario, preso atto:

che il suddetto piano (il piano predisposto dalla Pedemontana Lombarda S.p.a. e presentato al CIPE nel marzo 2006), che viene qui assunto quale documento indicativo delle modalità di copertura del costo dell'opera e che dovrà essere poi approvato dai Ministeri competenti nelle forme di rito, presuppone un contributo pubblico a fondo perduto di 2.750 meuro, da erogare a stato avanzamento lavori, pari al 60,31% del costo dell'opera e desunto in termini differenziali tra il fabbisogno complessivo, il capitale di debito reperibile dal progetto e l'ammontare di equity versato dai soci al fine di garantire al progetto e agli azionisti un adeguato rendimento del capitale investito;

che è stata sviluppata anche una versione di piano finanziario limitata al lotto funzionale «tratta autostradale A9-Cesano Maderno-A51 e prime parti delle tangenziali di Varese e Como» del costo complessivo di 2.326,535 meuro (al netto della citata percentuale dell'11% sui lavori per presumibile ribasso d'asta), cui corrisponde una previsione di contributo a fondo perduto di 1.205 meuro, pari al 51,79% del fabbisogno finanziario complessivo;

e prescritto che:

(Punto 2.1). L'atto convenzionale in questione (nuova convenzione Concedente-Pedemontana Lombarda S.p.a.) definirà gli impegni reciproci delle parti anche sotto l'aspetto finanziario e potrà prevedere anche una realizzazione per tratte funzionali, in correlazione con le risorse disponibili, dando comunque priorità alla realizzazione delle tangenziali di Como e di Varese;

(Punto 2.2). I Ministri competenti potranno procedere all'approvazione del nuovo atto convenzionale e dei relativi allegati solo allorché il contributo a carico dello Stato, nei termini indicati nella «presa d'atto» o nella minore entità che risulti necessaria a seguito di accertate o sopravvenute disponibilità o a seguito dell'ottimizzazione del quadro economico, potrà essere disposto con apposito provvedimento legislativo.

Pertanto, proprio in ottemperanza alle suddette prescrizioni e in ragione dell'attuale impegno finanziario dello Stato, limitato all'ammontare del contributo pubblico definito dai provvedimenti legislativi di cui all'art. 7 dello schema di convenzione, concedente e concessionario sono addivenuti al piano economico-finanziario allegato allo schema di convenzione che prevede una realizzazione per tratte funzionali, con il seguente ordine di priorità:

1° Lotto della tangenziale di Como (2,4 km) e relative opere connesse;

1° Lotto della tangenziale di Varese (4,8 km) e relative opere connesse;

Asse trasversale da Cassano Magnago a Osio Sotto/Dalmine (Lotti A, B1, B2, C, D pari a 65,7 km).

La realizzazione dei secondi lotti delle tangenziali di Como e di Varese (di lunghezza pari, rispettivamente, a 6,6 km e a 5,8 km) è pertanto subordinata a successive disponibilità finanziarie da disporre con appositi provvedimenti legislativi. In tal caso concedente e concessionario procederanno d'intesa al riequilibrio del piano economico finanziario.

La dinamica sopra rappresentata delinea una procedura di working in progress, ossia di realizzazione delle opere per stralci funzionali.

Tale metodologia operativa risulta pienamente coerente sia con i principi generali di efficienza e di buona amministrazione sia con quelli delle prescrizioni della delibera CIPE del 2006.

È opportuno inoltre specificare che le opere inserite nel piano economico finanziario garantiscono piena funzionalità al collegamento autostradale in quanto è prevista la realizzazione completa della tratta principale da Bergamo a Malpensa e dei due lotti prioritari delle tangenziali di Como e di Varese, che rappresentano le tratte più rilevanti dei due sistemi tangenziali urbani (vedi cartografia allegata *sub* 1).

Va da ultimo precisato che l'intervento risulta attualmente in fase di progetto preliminare. Si rende pertanto necessario una nuova approvazione dell'opera da parte del CIPE sulla base del progetto definitivo il quale, come è noto, costituisce anche parametro di riferimento per la quantificazione della spesa a carico del concessionario. Ne consegue che ogni variazione agli elementi di spesa e/o al testo di convenzione dovesse nel frattempo ritenersi necessaria, potrà essere contemplata nel nuovo atto convenzionale da redigere in occasione dell'esame, da parte del CIPE, del progetto definitivo.

2) Per quanto attiene la realizzazione del c.d. arco di TEM, non si deve dubitare del fatto che la sua menzione nell'accordo convenzionale con Bre.Be.Mi. S.p.a. possa valere ad eludere le norme comunitarie in tema di selezione dei concessionari né quelle interne in materia di copertura di oneri per realizzazioni infrastrutturali future.

Al riguardo, invero, occorre evidenziare che Bre.Be.Mi. S.p.a. sin dall'origine della sua concessione era obbligata ad assicurare (quanto all'innesto nel Capoluogo lombardo) il collegamento alla viabilità locale mediante la realizzazione di due bracci di innesto alla s.p. Rivoltava e alla s.p. Cassanese, così come si evince dalla cartografia qui allegata *sub* 2. Pertanto, l'esecuzione di una tratta di adduzione (c.d. arco, inteso come arco di collegamento con le strade provinciali preesistenti) era già contemplata nel progetto posto a base di gara.

Tale previsione è stata successivamente superata dalla prospettiva di realizzare, mediante procedura di project financing, la tangenziale est esterna di Milano: intervento infrastrutturale, questo, da affidare ad altro ed autonomo concessionario scelto con gara, nel rispetto dei principi posti in materia dalle fonti comunitarie.

Si è posto quindi il problema di un coordinamento degli interventi per assicurare la funzionalità dell'intera rete, e ciò per la sola ed esclusiva eventualità (possibile in astratto ma altamente improbabile allo stato) che TEM (Tangenziale est Milano), nel suo insieme, non venga eseguita affatto ovvero non risulti eseguita, nel tratto a cavallo delle due strade provinciali sopra citate, nel momento in cui l'infrastruttura Bre.Be.Mi. giunga ad un grado di esecuzione tale da imporre l'innesto in queste due provinciali.

Sul punto il CIPE, in sede di approvazione del progetto preliminare del collegamento autostradale Brescia-Milano (delibera n. 93 del 29 luglio 2005), aveva previsto che:

«Per quanto concerne la relazione tra il collegamento autostradale Brescia-Milano e la tangenziale est esterna, si prescrive che al momento dell'avvio dei lavori della Brescia Milano, ANAS [oggi C.A.L. S.p.a., subentrata ad ANAS S.p.a. nelle funzioni di concedente] dovrà garantire la realizzazione anche dell'arco di tangenziale est esterna e delle opere ad esso connesse.

Tale schema, con la variante di Liscate, e con la riqualificazione e il potenziamento della s.p. 14 e s.p. 13, sono indispensabili per evitare pesantissimi fenomeni di congestione derivanti dal recapito della nuova autostrada Brescia Milano sulla rete della viabilità secondaria della provincia di Milano.

ANAS in qualità di concedente dovrà garantire che la prescrizione sia posta in atto definendo modalità realizzative e di gestione dell'arco di tangenziale che vi dovesse rendere necessario anticipare, rispetto all'effettiva attivazione della concessione della tangenziale, al fine di garantire la contemporanea realizzazione con i lavori della Brescia Milano».

Analoga disposizione è contenuta nella delibera CIPE del 29 luglio 2005, di approvazione del progetto preliminare della tangenziale esterna di Milano.

Ciò posto, è evidente che, nel caso di specie, non c'è esigenza di prevedere una apposita copertura finanziaria per l'arco in questione atteso che:

viene realizzato un arco diverso solo morfologicamente rispetto a quello originario;

la realizzazione dello stesso da parte della società Bre.Be.Mi. è soltanto una pura eventualità;

qualora il costo dell'opera fosse stato incluso, fin da ora, nel piano economico-finanziario, si sarebbe giunti all'effetto paradossale di prevedere un incremento tariffario accollando all'utenza, in via anticipata, un onere connesso ad un intervento meramente «eventuale».

Sempre in relazione al tema riguardante il c.d. arco di TEM, si deve escludere che la soluzione prefigurata possa sospettarsi di un aggiramento della normativa comunitaria in materia di assegnazione di appalti pubblici, e ciò perché:

l'eventuale affidamento dell'arco di TEM a Bre.Be.Mi. – come testualmente previsto nello schema di convenzione – dovrà in ogni caso avvenire «nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente»;

«l'esercizio della facoltà riconosciuta al concedente (...) è subordinato ad esplicita autorizzazione del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da rilasciare previa presentazione del piano economico finanziario rivisitato in modo da assicurare il riequilibrio in relazione al costo aggiuntivo di realizzazione e gestione del cosiddetto arco di TEM» (periodo che verrebbe introdotto nella versione definitiva della convenzione, in recepimento di quanto disposto dal CIPE nella delibera del 17 maggio 2007).

Dai contenuti dell'art. 21-*bis* sopra richiamati emerge dunque che:

con la convenzione di concessione non viene affidata in concessione a Bre.Be.Mi. la realizzazione del c.d. arco di TEM;

detto affidamento costituisce una mera eventualità;

l'aver previsto tale eventualità, pertanto, non identifica in alcun modo né la volontà di C.A.L. di non procedere all'affidamento della concessione di TEM mediante gara pubblica, né la volontà di disporre fin da ora a favore di Bre.Be.Mi. l'esecuzione e la gestione del c.d. arco di TEM.

Ove il concedente dovesse optare per l'esercizio della facoltà che si riserva in contratto, l'affidamento:

dovrà avvenire nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;

dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Può essere opportuno, comunque, che la quantificazione del costo dell'intervento, ammontante, nel totale netto, ad euro 147.756,08 ed individuata dalla concedente C.A.L. S.p.a., venga indicata in un apposito «considerato» della deliberazione CIPE di approvazione dello schema di convenzione.

C) Interferenza autostrada-linea AV/CV.

Sempre relativamente allo schema di convenzione C.A.L./Bre.-Be.Mi. è opportuno ricordare che il CIPE ha ormai approvato lo schema di contratto di programma RH 2007-2007, parte investimenti, che la relativa deliberazione è già stata registrata dalla Corte dei conti (registro n. 5, foglio 134, del 18 settembre 2007) e che il testo negoziale è attualmente in Parlamento per il parere di rito da parte delle competenti commissioni.

Questo schema di contratto contempla gli interventi ferroviari, e la previsione delle corrispondenti risorse necessarie, riguardanti la quota di opere ferroviarie che attengono a tale interferenza.

Al momento della replica ai rilievi mossi al riguardo dalla Corte dei conti (ossia alla data del 2 agosto 2007) ovviamente non si era in grado di fornire la pienezza di tali informazioni.

Oggi, invece, lo scenario è arricchito dalla esistenza di uno schema di contratto di programma RFI non soltanto già approvato dal CIPE e conosciuto dalla Corte dei conti ma altresì inoltrato al Parlamento per il parere.

Si può precisare che negli allegati che formano parte integrante di tale schema di contratto (Tabella b04) risulta annoverato lo stanziamento di 155 meuro che, al netto di eventuali ribassi d'asta, vale a fronteggiare gli oneri di realizzazione, a tempo debito, dell'interferenza ferroviaria in argomento.

Il Ministro delle infrastrutture: DI PIETRO

07A09131

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 17 ottobre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Oristano. Servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota protocollo n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, Direzione centrale per i SS.GG., il Personale e l'Organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le Direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota in data 17 ottobre 2007 prato n. 8040/07 del direttore dell'Ufficio provinciale di Oristano, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Oristano - Servizio di pubblicità immobiliare

Atteso che l'irregolare funzionamento è stato determinato dalla chiusura al pubblico per consentire l'attivazione delle nuove procedure informatiche;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'Ufficio sopra citato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopra citate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale

Dispone:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Oristano - Servizio di pubblicità immobiliare dal giorno 15 ottobre 2007 al giorno 16 ottobre 2007.

La presente disposizione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 17 ottobre 2007

p. *Il direttore regionale*: MURA

07A09266

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 17 ottobre 2007.

Fusione per incorporazione della società Europ Assistance Warranty s.p.a., in Roma, in Europ Assistance Italia s.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 2555).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale in data 2 giugno 1993, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata a Europ Assistance Italia s.p.a., con sede in Milano, piazza Trento, 8 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il provvedimento ISVAP in data 27 marzo 1995, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata alla Europ Assistance Warranty s.p.a. (già Medital Assistance s.p.a.), con sede in Roma, via Ercolano Salvi, 12;

Vista l'istanza del 22 maggio 2007 con la quale la società Europ Assistance Italia s.p.a. ha chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione di Europ Assistance Warranty s.p.a. e delle relative modalità di attuazione;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo il 10 ottobre 2007;

Viste le delibere assunte in data 25 giugno 2007 con le quali i Consigli di amministrazione di Europ Assistance Italia s.p.a. ed Europ Assistance Warranty s.p.a. hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione, con effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio 2007;

Preso atto dell'iscrizione delle citate delibere presso il Registro delle imprese di Milano e di Roma in data 29 giugno 2007;

Accertato che la società incorporante dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 17 ottobre 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone:

È approvata la fusione per incorporazione della società Europ Assistance Warranty s.p.a., con sede in Roma in Europ Assistance Italia s.p.a. con sede in Milano, con le relative modalità di attuazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Roma, 17 ottobre 2007

Il presidente: GIANNINI

07A09175

PROVVEDIMENTO 17 ottobre 2007.

Autorizzazione di DKV Salute S.p.A., in Milano, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni 1. Infortuni e 2. Malattia. (Provvedimento n. 2556).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nonché per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1617/4 del 21 luglio 2000, recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Vista l'istanza del 3 luglio 2007 con la quale DKV Salute S.p.A., con sede in Milano, corso Indipendenza n. 6, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 21 settembre 2007;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da DKV Salute S.p.A. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 12, 14 e 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 e che le norme statutarie della società sono conformi alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 17 ottobre 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone:

DKV Salute S.p.A., con sede in Milano, corso Indipendenza n. 6, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ne è approvato lo statuto ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Roma, 17 ottobre 2007

Il presidente: GIANNINI

07A09174

BANCA D'ITALIA
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2007.

Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
E
IL PRESIDENTE DELLA CONSOB

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF»);

Visti in particolare i seguenti del TUF:

art. 1, comma 1, lettera *r)*, che individua i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento;

art. 33, comma 1, che individua i soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio;

art. 6, comma 2-*bis*, che prevede che la Banca d'Italia e la CONSOB disciplinano congiuntamente con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati concernenti: i requisiti generali di organizzazione; la continuità dell'attività; l'organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme; le procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attività di investimento nonché della gestione collettiva del risparmio; il controllo della conformità alle norme; la gestione del rischio dell'impresa; l'audit interno; la responsabilità dell'alta dirigenza; il trattamento dei reclami; le operazioni personali; la esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività; la gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti; la conservazione delle registrazioni; le procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi;

art. 6, comma 01, che prevede che la Banca d'Italia e la CONSOB nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, osservano i seguenti princìpi:

a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati;

b) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;

c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana;

d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza;

art. 5, comma 5-*bis*, che prevede che la Banca d'Italia e la CONSOB, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad oggetto:

a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento secondo il criterio della prevalenza delle funzioni;

b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza;

art. 5, comma 5-*ter*, che prevede che il protocollo d'intesa di cui al comma 5-*bis* è reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con le modalità da esse stabilite ed è allegato al presente regolamento;

art. 40, comma 2, e 50, comma 1, che prevedono rispettivamente che le SGR e le SICAV provvedono, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge;

Viste le direttive 2004/39/CE del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e 2006/73/CE, del 10 agosto 2006, recante le modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda i requisiti di organizzazione, le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e la definizione di taluni termini, nonché il Regolamento (CE) n. 1287 del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini;

Viste le direttive 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, e 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, entrambe del 14 giugno 2006, ai sensi delle quali, tra l'altro, le banche e le imprese di investimento devono disporre di solidi dispositivi di governo societario, di una chiara struttura organizzativa, di processi efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi nonché di adeguati meccanismi di controllo interno;

Considerate le osservazioni ricevute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa;

EMANANO L'UNITO REGOLAMENTO

Roma, 29 ottobre 2007

Il Governatore della Banca d'Italia
DRAGHI

Il Presidente della CONSOB
CARDIA

ALLEGATO

PARTE 1

FONTI NORMATIVE, DEFINIZIONI E PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 6, comma 2-*bis*, e 201, comma 12, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

b) «TUB»: il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

c) «autorità di vigilanza»: la Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);

d) «intermediari»: le SIM; le imprese di investimento extracomunitarie; la società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001; gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del TUB, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche italiane, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche extracomunitarie limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; gli agenti di cambio iscritti nel ruolo di cui all'art. 201, comma 7, del TUF;

e) «succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un intermediario e che fornisce servizi e/o attività di investimento o servizi accessori;

f) «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività previsti all'art. 1, comma 5, del TUF anche ove prestati fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, nonché alla Sezione A della tabella allegata al TUF;

g) «servizi accessori»: i servizi di cui all'art. 1, comma 6, del TUF, nonché i servizi di cui alla sezione B della tabella allegata al TUF;

h) «servizi»: i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori;

i) «cliente»: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi;

j) «cliente al dettaglio»: il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata, secondo le definizioni di cui al Regolamento CONSOB adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUF;

k) «organo con funzione di supervisione strategica»: l'organo aziendale a cui — ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria — sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;

l) «organo con funzione di gestione»: l'organo aziendale o i componenti di esso a cui — ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria — spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;

m) «organi con funzione di controllo»: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;

n) «organi aziendali»: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell'impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l'organo con funzione di controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica;

o) «alta dirigenza»: i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione nonché il direttore generale;

p) «soggetto rilevante»: il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;

ii) dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;

iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;

q) «analista finanziario»: soggetto rilevante che produce la parte sostanziale di ricerche in materia di investimenti;

r) «persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela»: soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

i) il coniuge o il convivente *more uxorio* del soggetto rilevante;

ii) i figli del soggetto rilevante;

iii) ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione personale;

s) «esternalizzazione»: un accordo in qualsiasi forma tra un intermediario e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un'attività dello stesso intermediario;

t) «supporto duraturo»: qualsiasi strumento che permetta al cliente di conservare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni;

u) «operazione personale»: un'operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

i) il soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che compie in qualità di soggetto rilevante;

ii) l'operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:

(a) il soggetto rilevante;

(b) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado o stretti legami;

(c) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione dell'operazione;

v) «stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo;

w) «sistema di gestione del rischio dell'impresa»: le strategie, le politiche, i processi e i meccanismi riguardanti l'individuazione, l'assunzione, la gestione, la sorveglianza e l'attenuazione dei rischi a cui l'intermediario è o potrebbe essere esposto (tra cui il rischio di credito, di mercato, operativo, reputazionale e strategico) e per determinare e controllare il livello di rischio tollerato.

2. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel TUF.

Art. 3.

Disposizioni applicabili alle banche e agli intermediari finanziari

1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento, nelle materie di cui ai Titoli I e III della Parte 2, alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del TUB si applicano, anche con riferimento alla prestazione di servizi e attività di investimento, le disposizioni adottate in attuazione del TUB.

Art. 4.

Princìpi generali

1. Gli intermediari, secondo i princìpi, i criteri e i requisiti di cui al presente Regolamento, si dotano di un sistema organizzativo unitario al fine di assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale nonché la correttezza e la trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi.

2. Gli intermediari applicano le disposizioni del presente Regolamento in maniera proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati.

3. Al presente Regolamento è allegato il protocollo di intesa fra Banca d'Italia e CONSOB, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, del TUF. Esso, al fine di garantire il coordinamento delle funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli intermediari, definisce i compiti di ciascuna autorità di vigilanza e le modalità del loro svolgimento.

PARTE 2

SISTEMA ORGANIZZATIVO

TITOLO I

REQUISITI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE, CONTINUITÀ DELL'ATTIVITÀ, ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE, COMPRESA L'ISTITUZIONE DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, GESTIONE DEL RISCHIO DELL'IMPRESA, REVISIONE INTERNA E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI
(art. 6, comma 2-*bis*, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)*, *g)* e *h)*, TUF)

Capo I

REQUISITI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE, CONTINUITÀ DELL'ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 5.

Requisiti generali di organizzazione

1. Gli intermediari si dotano di una organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale.

2. A tal fine, gli intermediari, nell'esercizio dei servizi, adottano, applicano e mantengono:

a) solidi dispositivi di governo societario, ivi compresi processi decisionali e una struttura organizzativa che specifichino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;

b) un efficace sistema di gestione del rischio dell'impresa;

c) misure che assicurino che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità;

d) idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli dell'intermediario;

e) politiche e procedure volte ad assicurare che il personale sia provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'esercizio delle responsabilità loro attribuite;

f) a tutti i livelli pertinenti, un sistema efficace di segnalazione interna e di comunicazione delle informazioni;

g) sistemi e procedure diretti a conservare registrazioni adeguate e ordinate dei fatti di gestione dell'intermediario e della sua organizzazione interna;

h) criteri e procedure volti a garantire che l'affidamento di funzioni multiple ai soggetti rilevanti non impedisca e non sia tale da potere probabilmente impedire loro di svolgere in modo adeguato e professionale una qualsiasi di tali funzioni;

i) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni medesime;

l) politiche, sistemi, risorse e procedure per la continuità e la regolarità dei servizi volte a:

i) assicurare la capacità di operare su base continuativa;

ii) limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell'operatività;

iii) preservare i dati e le funzioni essenziali;

iv) garantire la continuità dei servizi in caso di interruzione dei sistemi e delle procedure. Qualora ciò non sia possibile, permettere di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente i servizi;

m) politiche e procedure contabili che consentano di fornire tempestivamente alle autorità di vigilanza documenti che presentino un quadro fedele della posizione finanziaria ed economica e che siano conformi a tutti i princìpi e a tutte le norme anche contabili applicabili.

3. Gli intermediari controllano e valutano con regolarità l'adeguatezza e l'efficacia dei requisiti previsti dal presente articolo e adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

Capo II

GOVERNO SOCIETARIO E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI

Art. 6.

Responsabilità dell'alta dirigenza e dell'organo con funzioni di controllo

1. L'alta dirigenza e l'organo con funzioni di controllo, secondo le competenze e le responsabilità previste dalle vigenti disposizioni di legge, dallo statuto dell'intermediario nonché dagli articoli 7, 8, 9 e 10, sono responsabili di garantire che l'intermediario si conformi agli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia di servizi.

Art. 7.

Princìpi di governo societario

1. L'intermediario:

a) definisce una ripartizione di compiti tra organi aziendali e all'interno degli stessi tale da assicurare il bilanciamento dei poteri e un'efficace e costruttiva dialettica;

b) adotta idonee cautele, statutarie e organizzative, volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli sulla gestione derivanti dall'eventuale compresenza nello stesso organo aziendale di due o più funzioni (strategica, di gestione, di controllo);

c) assicura una composizione degli organi aziendali, per numero e professionalità, che consenta l'efficace assolvimento dei loro compiti.

2. I verbali delle riunioni degli organi aziendali illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

Art. 8.

Organo con funzione di supervisione strategica

1. L'organo con funzione di supervisione strategica:

a) individua gli obiettivi, le strategie, il profilo e i livelli di rischio dell'intermediario definendo le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell'impresa; ne verifica periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale;

b) approva i processi relativi alla prestazione dei servizi e ne verifica periodicamente l'adeguatezza;

c) verifica che l'assetto delle funzioni aziendali di controllo sia definito in coerenza con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;

d) approva e verifica periodicamente, con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità;

e) verifica che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;

f) assicura che la struttura retributiva e di incentivazione sia tale da non accrescere i rischi aziendali e sia coerente con le strategie di lungo periodo.

Art. 9.

Organo con funzione di gestione

1. L'organo con funzione di gestione:

a) attua le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell'impresa, definite dall'organo con funzione di supervisione strategica;

b) verifica nel continuo l'adeguatezza del sistema di gestione del rischio dell'impresa;

c) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;

d) definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali;

e) assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato.

Art. 10.

Organo con funzioni di controllo

1. All'organo con funzioni di controllo sono attribuiti compiti e poteri necessari al pieno ed efficace assolvimento dell'obbligo di rilevare le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti la prestazione dei servizi.

2. Nello svolgimento dei propri compiti l'organo con funzioni di controllo può avvalersi di tutte le unità operative aventi funzioni di controllo all'interno dell'azienda.

Art. 11.

Relazioni delle funzioni di controllo

1. Gli organi aziendali, nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvalgono delle relazioni relative alla gestione dei rischi, al controllo di conformità e alla revisione interna.

Capo III

FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

Art. 12.

Istituzione delle funzioni aziendali di controllo di conformità alle norme, di gestione del rischio e di revisione interna

1. Gli intermediari istituiscono e mantengono funzioni permanenti, efficaci e indipendenti di controllo di conformità alle norme e, se in linea con il principio di proporzionalità, di gestione del rischio dell'impresa e di revisione interna.

2. Per assicurare la correttezza e l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo è necessario che:

a) tali funzioni dispongano dell'autorità, delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti;

b) i responsabili non siano gerarchicamente subordinati ai responsabili delle funzioni sottoposte a controllo e siano nominati dall'organo con funzione di gestione, d'accordo con l'organo di supervisione strategica, sentito l'organo con funzioni di controllo. Essi riferiscono direttamente agli organi aziendali;

c) i soggetti rilevanti che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non partecipino alla prestazione dei servizi che essi sono chiamati a controllare;

d) le funzioni aziendali di controllo siano tra loro separate, sotto un profilo organizzativo;

e) il metodo per la determinazione della remunerazione dei soggetti rilevanti che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non ne comprometta l'obiettività.

3. Con riferimento alla funzione di controllo di conformità, gli intermediari sono esentati dai requisiti di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, gli obblighi in questione non sono proporzionati e che la funzione di controllo di conformità continua a essere efficace.

4. Con riferimento alla funzione di gestione del rischio, gli intermediari possono non istituire tale funzione o sono esentati dai requisiti di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, il sistema di gestione del rischio dell'impresa è costantemente efficace.

5. Con riferimento alla funzione di revisione interna, gli intermediari possono non istituire tale funzione o sono esentati dai requisiti di cui alle lettere *c)* ed *e)* del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, sia assicurata la costante valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dell'intermediario.

Art. 13.

Funzione di gestione del rischio

1. La funzione di gestione del rischio:

a) collabora alla definizione del sistema di gestione del rischio dell'impresa;

b) presiede al funzionamento del sistema di gestione del rischio dell'impresa e ne verifica il rispetto da parte dell'intermediario e dei soggetti rilevanti;

c) verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di gestione del rischio dell'impresa.

2. La funzione di gestione del rischio presenta agli organi aziendali, almeno una volta all'anno, relazioni sull'attività svolta e le fornisce consulenza.

Art. 14.

Revisione interna

1. La funzione di revisione interna:

a) adotta, applica e mantiene un piano di audit per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dell'intermediario;

b) formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente alla lettera *a)* e ne verifica l'osservanza;

c) presenta agli organi aziendali, almeno una volta all'anno, relazioni sulle questioni relative alla revisione interna.

TITOLO II

PROCEDURE, ANCHE DI CONTROLLO INTERNO, PER LA CORRETTA E TRASPARENTE PRESTAZIONE DEI SERVIZI E PER LA PERCEZIONE E CORRESPONSIONE DI INCENTIVI, CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI
(art. 6, comma 2-*bis*, lettere *d)*, *e)*, *i)*, *j)*, *n)*, del TUF)

Art. 15.

Procedure interne

1. Gli intermediari adottano, applicano e mantengono procedure idonee a garantire l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione di ciascuno dei servizi.

2. A tal fine, gli intermediari:

a) adottano, applicano e mantengono procedure per la prestazione dei servizi che specificano in forma chiara e documentata i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti e consentono di ricostruire i comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi;

b) assicurano che i soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi acquisiscano conoscenza delle procedure di cui al comma 1;

c) adottano, applicano e mantengono procedure di controllo di conformità e di linea che garantiscano il rispetto a tutti i livelli dell'intermediario, delle disposizioni adottate per la prestazione dei servizi, ivi comprese le disposizioni relative alla corresponsione e alla percezione di incentivi;

d) adottano, applicano e mantengono adeguate procedure di comunicazione interna delle informazioni rilevanti ai fini della prestazione dei servizi, che assicurino la completezza, l'affidabilità e la tempestività di tali informazioni;

e) conservano registrazioni adeguate e ordinate delle attività svolte, ai sensi dell'art. 29.

3. Gli intermediari formalizzano in modo adeguato e ordinato le procedure adottate ai sensi del comma 1.

4. Gli intermediari adottano procedure idonee a tutelare la riservatezza delle informazioni ricevute nell'ambito della prestazione dei servizi, avuto riguardo alla natura delle stesse.

5. Gli intermediari verificano in modo regolare l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure, anche di controllo di conformità e di linea, adottate ai sensi dei commi precedenti e assumono misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

Art. 16.

Controllo di conformità

1. Gli intermediari adottano procedure adeguate al fine di prevenire e individuare le ipotesi di mancata osservanza degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, minimizzare e gestire in modo adeguato le conseguenze che ne derivano, nonché consentire alle autorità di vigilanza di esercitare efficacemente i poteri loro conferiti dalla relativa normativa.

2. A tal fine, gli intermediari attribuiscono alla funzione di controllo di conformità (compliance), le seguenti responsabilità, garantendo un adeguato accesso alle informazioni pertinenti:

a) controllare e valutare regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure adottate ai sensi dell'art. 15 e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell'adempimento degli obblighi da parte dell'intermediario, nonché delle procedure di cui al comma 1;

b) fornire consulenza e assistenza ai soggetti rilevanti incaricati dei servizi ai fini dell'adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione.

3. La funzione di controllo di conformità presenta agli organi aziendali, con periodicità almeno annuale, le relazioni sull'attività svolta. Le relazioni illustrano, per ciascun servizio prestato dall'intermediario, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate nonché le attività pianificate. Le relazioni riportano altresì la situazione complessiva dei reclami ricevuti, sulla base dei dati forniti dalla funzione incaricata di trattarli, qualora differente dalla funzione di controllo di conformità.

Art. 17.

Trattazione dei reclami

1. Gli intermediari adottano procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti al dettaglio o dai potenziali clienti al dettaglio. Le modalità e i tempi di trattazione dei reclami sono preventivamente comunicate ai clienti.

2. Le procedure adottate prevedono la conservazione delle registrazioni degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto e delle misure poste in essere per risolvere il problema sollevato.

Art. 18.

Operazioni personali

1. Gli intermediari adottano procedure adeguate al fine di impedire che soggetti rilevanti coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso a informazioni privilegiate di cui all'art. 181 del TUF o ad altre informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti nell'ambito dell'attività svolta per conto dell'impresa:

a) effettuino operazioni personali che:

i) rientrano tra le fattispecie di operazioni di cui alla Parte V, Titolo I-*bis*, Capi II e III, del TUF;

ii) implicano l'abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti clienti o loro operazioni;

iii) sono suscettibili di configgere con gli obblighi che incombono sull'intermediario ai sensi della Parte II del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione;

b) consiglino o sollecitino qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione della lettera *a)* del presente comma, o dell'art. 28, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del presente Regolamento, o dell'art. 49, comma 5, del Regolamento, adottato dalla CONSOB ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUF;

c) comunichino ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve compirà o è probabile che compia, uno dei seguenti atti:

i) effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione della lettera *a)* del presente comma, o dell'art. 28, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del presente Regolamento, o dell'art. 49, comma 5, del Regolamento adottato dalla CONSOB ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUF;

ii) consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni.

2. Le procedure di cui al comma 1 assicurano, tra l'altro, che:

a) tutti i soggetti rilevanti di cui al comma 1 siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dall'intermediario in materia di operazioni personali e di divulgazione di informazioni;

b) l'intermediario venga informato tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un soggetto rilevante, o mediante la notifica di tali operazioni o mediante altre procedure che consentano all'intermediario di identificare tali operazioni. In caso di accordi di esternalizzazione, l'intermediario assicura che l'impresa alla quale l'attività viene esternalizzata conservi una registrazione delle operazioni personali realizzate da soggetti rilevanti e, dietro richiesta, fornisca prontamente tali informazioni;

c) le operazioni personali notificate all'intermediario o da esso identificate vengano registrate, con l'annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi alle operazioni medesime.

3. I commi 1 e 2 non si applicano ai seguenti tipi di operazioni personali:

a) le operazioni personali effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita;

b) le operazioni personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato.

TITOLO III

ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI OPERATIVE ESSENZIALI O IMPORTANTI O DI SERVIZI O ATTIVITÀ
(art. 6, comma 2-*bis*, lettera *k)*, TUF)

Art. 19.

Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento

1. Quando, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, gli intermediari affidano ad un terzo l'esecuzione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento, adottano misure ragionevoli per mitigare i connessi rischi.

2. L'esternalizzazione non può ridurre l'efficacia del sistema dei controlli né impedire alle autorità di vigilanza di controllare che gli intermediari adempiano a tutti i loro obblighi.

Art. 20.

Definizione di funzione operativa essenziale o importante

1. Una funzione operativa viene considerata essenziale o importante laddove un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbero gravemente la capacità dell'intermediario di continuare a conformarsi alle condizioni e agli obblighi della sua autorizzazione o agli altri obblighi in materia di servizi e attività di investimento, oppure comprometterebbero gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei suoi servizi e attività di investimento.

2. Le seguenti funzioni non sono considerate essenziali o importanti:

a) la prestazione all'intermediario di servizi di consulenza e di altri servizi che non rientrino nelle attività di investimento, ivi compresi la prestazione di consulenza giuridica all'intermediario, la formazione del suo personale, i servizi di fatturazione e la sicurezza dei locali e del personale dell'intermediario;

b) l'acquisto di servizi standardizzati, compresi quelli relativi alla fornitura di informazioni di mercato e di informazioni sui prezzi.

Art. 21.

Condizioni per l'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento

1. Gli intermediari che esternalizzano funzioni operative essenziali o importanti, o qualsiasi servizio o attività di investimento, restano pienamente responsabili del rispetto di tutti gli obblighi previsti in materia di servizi o attività di investimento e osservano le condizioni seguenti, assicurando in particolare che:

a) l'esternalizzazione non determini la delega della responsabilità da parte degli organi aziendali;

b) non siano alterati il rapporto e gli obblighi dell'intermediario nei confronti della sua clientela;

c) non sia messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l'intermediario deve soddisfare per poter essere autorizzato e per conservare l'autorizzazione alla prestazione di servizi o attività di investimento;

d) non venga soppressa o modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione dell'intermediario.

2. Gli intermediari agiscono con la competenza e la diligenza dovute quando concludono, applicano o pongono termine ad un qualsiasi accordo con il quale esternalizzano ad un fornitore di servizi funzioni operative essenziali o importanti o qualsiasi attività o servizio di investimento. Gli intermediari adottano in particolare le misure necessarie per assicurare che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il fornitore di servizi disponga della competenza, della capacità e di qualsiasi autorizzazione richiesta dalla legge per esercitare le funzioni, i servizi o le attività esternalizzate in maniera professionale e affidabile;

b) il fornitore di servizi presti i servizi esternalizzati in maniera efficace; a questo scopo l'intermediario si dota di metodi per la valutazione del livello delle prestazioni di tale fornitore;

c) il fornitore sorvegli adeguatamente l'esecuzione delle funzioni esternalizzate e gestisca in modo appropriato i rischi connessi con l'esternalizzazione;

d) vengano adottate misure idonee, se risulta possibile che il fornitore di servizi non esegua le funzioni in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti;

e) l'intermediario conservi la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione e controlli tali funzioni e gestisca tali rischi;

f) il fornitore di servizi informi l'intermediario di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti;

g) l'intermediario possa porre termine, se necessario, all'accordo di esternalizzazione senza che ciò vada a detrimento della continuità e della qualità del servizio alla clientela;

h) il fornitore di servizi collabori con le autorità di vigilanza per quanto riguarda le attività esternalizzate;

i) l'intermediario, i suoi revisori contabili e le autorità di vigilanza abbiano effettivo accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi; le autorità di vigilanza siano in grado di esercitare i predetti diritti di accesso;

j) il fornitore di servizi garantisca la protezione delle informazioni riservate relative all'intermediario e ai suoi clienti;

k) l'intermediario e il fornitore di servizi adottino, applichino e mantengano un piano di emergenza per il ripristino dell'operatività dei sistemi in caso di disastro e la verifica periodica dei dispositivi di backup, quando ciò sia necessario in considerazione della funzione, del servizio o dell'attività esternalizzati.

3. I diritti e gli obblighi rispettivi dell'intermediario e del fornitore di servizi sono chiaramente definiti e specificati in un accordo scritto.

4. Quando l'intermediario e il fornitore di servizi sono membri dello stesso gruppo, l'intermediario può, ai fini dell'osservanza delle disposizioni del presente Titolo, tenere conto della misura in cui controlla il fornitore di servizi o ha la capacità di influenzarne le azioni.

5. Gli intermediari mettono a disposizione delle autorità di vigilanza, su richiesta di queste ultime, tutte le informazioni necessarie per permettere loro di controllare che le attività esternalizzate vengano realizzate conformemente alle disposizioni del presente Titolo.

Art. 22.

Esternalizzazione del servizio di gestione di portafogli a soggetti extracomunitari

1. Gli intermediari che intendono affidare il servizio di gestione di portafogli fornito alla clientela al dettaglio ad un soggetto terzo situato in un paese extracomunitario, oltre alle condizioni indicate nell'art. 21, rispettano le seguenti condizioni:

a) il fornitore di servizi è autorizzato a svolgere il servizio di gestione nel paese di origine ed è soggetto a forme di vigilanza prudenziale;

b) sussistono accordi di cooperazione tra le autorità di vigilanza italiane e quelle del paese del fornitore di servizi.

2. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni indicate al comma 1, fatte salve le indicazioni di carattere generale fornite dalle autorità di vigilanza, l'intermediario può esternalizzare il servizio di gestione di portafogli solo dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione di tale intenzione alle autorità di vigilanza, senza che siano state sollevate obiezioni da parte di queste ultime.

3. Le autorità di vigilanza pubblicano un elenco delle autorità dei paesi extracomunitari con le quali sussistono accordi di cooperazione ai fini del presente articolo.

PARTE 3

CONFLITTI DI INTERESSE
(Art. 6, comma 2-*bis*, lettera *l)*, TUF)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 23.

Principi generali

1. Gli intermediari adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

2. Gli intermediari gestiscono i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative e assicurando che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

3. Quando le misure adottate ai sensi del comma 2 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, gli intermediari informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

4. Le informazioni di cui al comma 3 sono fornite su supporto duraturo e presentano un grado di dettaglio sufficiente, considerata la natura del cliente.

Art. 24.

Conflitti di interesse rilevanti

1. Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi e che possono danneggiare gli interessi di un cliente, gli intermediari considerano, quale criterio minimo, se a seguito della prestazione di servizi, essi, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:

a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;

b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;

c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;

d) svolgano la medesima attività del cliente;

e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Art. 25.

Politica di gestione dei conflitti di interesse

1. Gli intermediari formulano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse in linea con il principio di proporzionalità. Tale politica tiene altresì conto delle circostanze, di cui gli intermediari sono o dovrebbero essere a conoscenza, connesse con la struttura e le attività dei soggetti appartenenti al proprio gruppo.

2. La politica di gestione dei conflitti di interesse di cui al comma 1 deve:

a) consentire di individuare, in relazione ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;

b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

3. Le procedure e le misure di cui al comma 2, lettera *b)*, garantiscono che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività che implicano un conflitto di interesse ai sensi del comma 2, lettera *a)*, svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e delle attività dell'intermediario e del suo gruppo nonché della rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

4. Al fine di garantire l'indipendenza di cui al comma 3, gli intermediari adottano, laddove appropriato, misure e procedure volte a:

a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;

b) garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio è prestato;

c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;

d) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;

e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

5. Nel caso in cui le misure e procedure di cui al comma 4 non assicurino l'indipendenza richiesta, gli intermediari adottano le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine.

Art. 26.

Registro

1. Gli intermediari istituiscono e aggiornano in modo regolare un registro nel quale riportano, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

TITOLO II
RICERCA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Art. 27.

Definizioni

1. Ai fini dell'art. 28, per «ricerca in materia di investimenti» si intendono le ricerche o le altre informazioni che raccomandano o suggeriscono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento, riguardante uno o più strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, destinate a canali di divulgazione o al pubblico, purché tali ricerche o informazioni:

a) vengano qualificate o descritte come ricerca in materia di investimenti o con termini analoghi, o vengano presentate come una spiegazione obiettiva o indipendente delle questioni oggetto della raccomandazione;

b) non costituiscano prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

2. Gli intermediari che producono o divulgano una raccomandazione relativa a strumenti finanziari rientrante nella definizione di cui all'art. 65, comma 2, lettera *a)*, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni e priva dei requisiti di cui al comma 1, identificano chiaramente tale raccomandazione come una comunicazione pubblicitaria e promozionale ai fini del Regolamento adottato dalla CONSOB ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUF.

3. Nel caso di raccomandazioni di cui al comma 2 gli intermediari specificano in modo chiaro ed evidente che le stesse non rispettano i requisiti volti a promuovere l'indipendenza della ricerca in materia di investimenti e che esse non sono sottoposte ad alcun divieto in ordine alla effettuazione di negoziazioni prima della loro diffusione.

4. Ai fini dell'art. 28, comma 2, per «strumento finanziario correlato» si intende uno strumento finanziario, anche derivato, il cui prezzo è direttamente influenzato dal prezzo di un altro strumento finanziario oggetto di una ricerca in materia di investimenti.

5. Ai fini dell'art. 28, comma 2, lettera *b)*, per «raccomandazioni correnti» si intendono le raccomandazioni contenute nelle ricerche in materia di investimenti che non sono state ritirate e che non sono scadute.

Art. 28.

Regole aggiuntive per i conflitti di interessi nella produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti

1. Gli intermediari che producono o dispongono la produzione di ricerche in materia di investimenti, che sono o potranno essere divulgate ai loro clienti o al pubblico sotto la loro responsabilità o sotto la responsabilità di un membro del loro gruppo, assicurano l'adozione di tutte le misure di cui all'art. 25, commi 3, 4 e 5, in relazione agli analisti finanziari coinvolti nella produzione delle ricerche che si trovano in situazione di potenziale conflitto di interessi con coloro ai quali le ricerche sono divulgate.

2. Gli intermediari di cui al comma 1 adottano procedure volte ad assicurare che:

a) gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti non realizzino operazioni personali o eseguano ordini, relativi a strumenti finanziari oggetto di ricerca in materia di investimenti o ad essi correlati, ad eccezione di ordini non sollecitati. Gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti sono sottoposti al divieto di cui al paragrafo - precedente se hanno conoscenza dei tempi o del contenuto probabili della ricerca in questione e tali notizie non sono accessibili al pubblico o ai clienti e non possono essere facilmente dedotte dalle informazioni disponibili, fino a quando i destinatari della ricerca in materia di investimenti non abbiano avuto ragionevolmente la possibilità di agire sulla base di tale ricerca;

b) in ogni caso, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione di ricerche in materia di investimenti non realizzino operazioni personali relative a strumenti finanziari oggetto della ricerca o ad essi correlati, che siano contrarie alle raccomandazioni correnti, salvo che in circostanze eccezionali e con la preventiva autorizzazione della funzione di controllo di conformità;

c) essi, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione di ricerche in materia di investimenti non accettino incentivi da parte di persone aventi un interesse significativo nell'oggetto della ricerca in materia di investimenti, fatta eccezione per incentivi di modico valore, comunque inferiore a quanto specificamente indicato nella politica di gestione dei conflitti di interesse di cui all'art. 25;

d) essi, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione di ricerche in materia di investimenti non promettano trattamenti di favore agli emittenti degli strumenti finanziari;

e) soggetti diversi dagli analisti finanziari, inclusi gli emittenti, non siano autorizzati ad esaminare, prima della diffusione delle ricerche in materia di investimenti, le relative bozze, per verificare l'accuratezza delle asserzioni fattuali contenute in tale ricerca o per fini diversi dalla mera verifica del rispetto degli obblighi regolamentari, nel caso in cui le bozze contengano una raccomandazione o un prezzo di riferimento.

3. Il comma 1 del presente articolo non si applica agli intermediari che divulgano al pubblico o ai propri clienti una ricerca in materia di investimenti prodotta da terzi a condizione che:

a) il soggetto che produce la ricerca in materia di investimenti non appartenga al proprio gruppo;

b) gli intermediari non modifichino in modo rilevante le raccomandazioni contenute nella ricerca in materia di investimenti;

c) gli intermediari non presentino la ricerca in materia di investimenti come propria;

d) gli intermediari verifichino che l'autore della ricerca sia sottoposto ad obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente Regolamento in relazione alla produzione di tale ricerca.

PARTE 4

CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI
(Art. 6, comma 2-*bis*, lettera *m)*, TUF)

Art. 29.

Conservazione delle registrazioni

1. Gli intermediari tengono, per tutti i servizi prestati e tutte le operazioni effettuate, registrazioni adeguate e ordinate delle attività svolte, idonee a consentire alle autorità vigilanza di verificare il rispetto delle norme in materia di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, ed in particolare l'adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti.

2. Gli intermediari effettuano in ogni caso le registrazioni previste dagli articoli 7 e 8 del Regolamento (CE) 1287/2006.

3. Gli intermediari conservano per un periodo di almeno cinque anni le registrazioni effettuate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Ai fini del rispetto dell'obbligo di conservazione di cui al comma precedente, gli intermediari adottano specifiche procedure anche per il caso di cessazione dell'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento.

5. Gli intermediari conservano, per la durata del rapporto con ciascun cliente e per i cinque anni successivi, la documentazione contrattuale riguardante la disciplina del rapporto medesimo.

6. Le registrazioni di cui ai commi precedenti sono conservate su supporti che consentano di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate dalle autorità di vigilanza ed in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti:

a) è garantita alle autorità di vigilanza la possibilità di accedervi prontamente e di ricostruire ogni fase fondamentale dell'elaborazione di ciascuna operazione;

b) è possibile individuare in maniera agevole qualsiasi correzione o altra modifica, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;

c) non è possibile manipolare o alterare in qualunque altro modo le registrazioni.

7. Con apposita comunicazione le autorità di vigilanza pubblicano un elenco delle registrazioni che gli intermediari sono tenuti a conservare ai sensi dei commi precedenti. L'elenco è periodicamente aggiornato.

8. Il presente articolo si applica anche alle succursali in Italia delle banche e delle imprese di investimento comunitarie.

PARTE 5

SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30.

Norme applicabili

1. Alle società di gestione del risparmio (SGR) e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) si applicano le disposizioni di cui alla Parte 1, salvo l'art. 3 e alla Parte 2 nonché, limitatamente al servizio di gestione collettiva del risparmio, le disposizioni del Titolo II della presente Parte. Ai fini della presente Parte, nella definizione di intermediari di cui all'art. 2 sono da intendersi ricomprese anche le SGR e le SICAV e, nella definizione di servizi di cui al medesimo art. 2, anche il servizio di gestione collettiva del risparmio.

2. Le disposizioni di cui alle Parti 3 e 4 si applicano:

a) alla commercializzazione, anche fuori sede o a distanza, di quote o azioni di OICR da parte delle SGR ovvero delle azioni di propria emissione effettuata dalle SICAV;

b) alla prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti da parte delle SGR;

c) all'offerta fuori sede o a distanza, da parte delle SGR, dei propri servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti.

TITOLO II

SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

Capo I

SISTEMA ORGANIZZATIVO

Art. 31.

Organo con funzione di supervisione strategica
(art. 6, comma 2-*bis*, lettere *a)* e *h)*, TUF)

1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 8, l'organo con funzione di supervisione strategica:

a) determina le politiche di investimento degli OICR gestiti con particolare riguardo al profilo rischio-rendimento, verificandone periodicamente la corretta attuazione;

b) approva i processi di investimento degli OICR gestiti e ne verifica periodicamente l'adeguatezza;

c) definisce il sistema di gestione dei rischi a cui sono esposti i patrimoni gestiti;

d) approva i criteri per la scelta della banca depositaria e della società di revisione degli OICR gestiti.

Art. 32.

Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti gli strumenti finanziari degli OICR gestiti
(art. 6, comma 2-*bis*, lettera *d)*, TUF)

1. Ove richiesto dalle caratteristiche del servizio di gestione prestato, le SGR e le SICAV adottano, applicano e mantengono una strategia efficace e adeguata per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, al fine di assicurare che tali diritti siano esercitati nell'esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR.

2. La strategia adottata ai sensi del comma 1 definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per:

a) monitorare gli eventi societari connessi agli strumenti finanziari in portafoglio degli OICR gestiti, laddove richiesto dalle caratteristiche degli strumenti finanziari che incorporano i diritti da esercitare;

b) valutare le modalità e i tempi per l'eventuale esercizio dei diritti di intervento e di voto, sulla base di un'analisi costi-benefici che consideri anche gli obiettivi e la politica di investimento dell'OICR.

3. Le SGR e le SICAV rendono disponibile ai partecipanti agli OICR una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della strategia di cui al comma 1 e dei relativi aggiornamenti.

Art. 33.

Delega della gestione di OICR
(art. 6, comma 2-*bis*, lettera *k)*, TUF)

1. Le SGR, relativamente agli OICR da esse gestiti, con apposito contratto scritto, possono affidare ad altre SGR, a società di gestione armonizzate o a intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, scelte di investimento nel quadro di criteri di allocazione del risparmio da esse definiti di tempo in tempo. La delega può riguardare anche la totalità del patrimonio degli OICR gestiti.

2. Le SGR deleganti si dotano di strutture, risorse e procedure idonee a consentire la definizione delle caratteristiche generali di ciascun prodotto offerto, del profilo di rischio-rendimento, dei livelli massimi di rischio nonché a monitorare la coerenza degli investimenti con le strategie di tempo in tempo definite.

3. Il contratto di conferimento dell'incarico:

a) prevede che l'incarico ha una durata determinata, non ha carattere esclusivo e può essere revocato con effetto immediato dall'intermediario delegante, senza inficiare la continuità e la qualità del servizio prestato. Le SGR conservano la possibilità di effettuare operazioni sugli stessi mercati e strumenti finanziari per i quali è concessa la delega;

b) è conforme agli obiettivi, alle politiche di investimento e al profilo di rischio dell'OICR con riferimento al quale viene rilasciata;

c) contiene clausole che, ove l'esecuzione delle operazioni non sia subordinata al preventivo assenso del delegante, prevedano che il delegato debba attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle indicazioni impartite periodicamente dalla SGR delegante;

d) prevede che la SGR delegante possa impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;

e) prevede un flusso costante di informazioni sulle operazioni effettuate dal soggetto delegato alla società delegante che consenta l'esatta ricostruzione del patrimonio dell'OICR con riferimento al quale viene rilasciata;

f) disciplina le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante;

g) è formulato in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi con riferimento alla società delegante e al soggetto delegato.

4. Della delega e dei suoi contenuti è data informazione nel prospetto d'offerta, ove previsto.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle SICAV, fermo restando quanto previsto dall'art. 43, comma 7, del TUF.

Art. 34.

Rapporti tra SGR promotore e SGR gestore
(art. 6, comma 2-*bis*, lettera *a)*, TUF)

1. Nell'ipotesi in cui le attività di promozione e di gestione siano svolte in modo separato, sono definite e formalizzate adeguate misure organizzative.

2. La SGR promotore predispone adeguati processi per:

a) una efficiente gestione amministrativa dei rapporti con i partecipanti ai fondi;

b) un tempestivo e costante scambio di informazioni con:

i) le proprie strutture di commercializzazione, gli intermediari incaricati del collocamento e la banca depositaria, al fine di garantire elevati standard di sicurezza e celerità nella trasmissione della documentazione e dei mezzi di pagamento relativi alle operazioni di investimento/disinvestimento disposte dai partecipanti;

ii) la SGR gestore, per garantire alla medesima la costante conoscenza dei flussi finanziari derivanti dalle operazioni di entrata e di uscita dai fondi e per ricevere i dati concernenti la valorizzazione delle quote, nonché le informazioni sull'operatività effettuata per conto dei fondi.

3. La SGR gestore predispone adeguati processi per un tempestivo e costante scambio di informazioni con:

a) la banca depositaria, al fine di consentirle la tempestiva conoscenza dei dati per l'esecuzione delle operazioni di investimento/disinvestimento e per l'espletamento delle funzioni di propria competenza;

b) la SGR promotore, per fornire alla medesima i dati concernenti la composizione del patrimonio dei fondi ed il relativo valore, il profilo di rischio delle scelte d'investimento effettuate e quelli necessari per la predisposizione dell'informativa per il pubblico.

4. Promotore, gestore e banca depositaria predispongono adeguati processi di accesso alle informazioni rilevanti per i propri fini e per le esigenze delle rispettive funzioni aziendali di controllo. Essi devono inoltre assumere le necessarie iniziative nel caso si riscontrino inefficienze nella prestazione dei servizi amministrativi o gestori, interessando gli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione.

5. Le SGR interessate stipulano apposita convenzione scritta, che:

a) non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità delle società stipulanti. La società promotrice e quella che svolge la gestione vigilano reciprocamente sull'osservanza della convenzione;

b) ha un contenuto conforme agli obiettivi, alle politiche di investimento e al profilo di rischio dei fondi con riferimento ai quali è stipulata;

c) è formulata in maniera tale da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitti di interessi con riferimento alla società promotrice e alla società che svolge la gestione;

d) fornisce indicazioni in merito alla società alla quale spetta l'esercizio dei diritti di intervento e di voto in assemblea inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti.

6. Della convenzione e dei suoi contenuti è data informazione nel prospetto d'offerta, ove previsto.

Art. 35.

Rapporti con distributori, consulenti e prime broker
(art. 6, comma 2-*bis*, lettera *a)*, TUF)

1. Le SGR e le SICAV definiscono con apposita convenzione le misure organizzative che devono essere predisposte dai distributori per l'espletamento dei loro compiti, prevedendo in particolare:

a) i tempi e le modalità di trasmissione della documentazione afferente le operazioni di sottoscrizione ed estinzione dei contratti di gestione. Tali aspetti — per il cui rispetto dovrà essere assunto un espresso impegno contrattuale anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile — devono essere caratterizzati da elevati standard di sicurezza e celerità ed essere formalizzati in schemi organizzativi che consentano in ogni momento la rilevazione dei centri di responsabilità;

b) ove del caso, i flussi informativi che i distributori devono indirizzare alla banca depositaria per i compiti ad essa affidati in materia di emissione e rimborso delle quote o delle azioni.

2. Nel caso in cui la SGR o la SICAV si avvalga di consulenti nelle decisioni di investimento concernenti proprie attività di gestione, essa mantiene la capacità di valutare le indicazioni ricevute.

3. Le SGR, che nello svolgimento dell'attività di gestione di fondi speculativi si avvalgono di prime broker (soggetti che offrono un complesso di servizi integrati, quali finanziamenti, prestito titoli, custodia, ecc.), si rivolgono a primari intermediari, sottoposti a forme adeguate di vigilanza prudenziale, dotati di elevato standing e di provata esperienza nel settore.

Art. 36.

Procedure nei rapporti tra SGR di promozione e di gestione con i distributori, i consulenti e i prime broker
(art. 6, comma 2-*bis*, lettera *d)*, TUF)

1. Le procedure di cui all'art. 15 regolano specificamente i rapporti di cui agli articoli 34 e 35 ai fini della corretta e trasparente prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio.

Capo II

CONFLITTI DI INTERESSI
(art. 6, comma 2-*bis*, lettera *l)*, TUF)

Art. 37.

Principi generali

1. I conflitti di interessi che potrebbero sorgere tra le SGR o le SICAV e gli OICR e i partecipanti agli stessi, tra i clienti di tali società e gli OICR o tra i diversi OICR gestiti sono:

a) identificati;

b) gestiti tramite idonee misure organizzative in modo da evitare che il patrimonio degli OICR sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti, o che, in ogni caso, tali conflitti rechino pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi.

2. Quando le misure adottate ai sensi del comma 1, lettera *b)* non risultino sufficienti ad escludere il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi, tale circostanza deve essere sottoposta agli organi aziendali competenti ai fini dell'adozione delle deliberazioni necessarie per assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR e dei partecipanti agli stessi.

Art. 38.

Situazioni di conflitto di interessi potenzialmente pregiudizievoli per gli OICR

1. Le SGR e le SICAV considerano, tra le circostanze tali da far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni che danno origine a un conflitto tra:

a) gli interessi della società, anche derivanti da rapporti di gruppo e dalla prestazione congiunta di più servizi, di uno o più clienti e i doveri della società nei confronti degli OICR;

b) gli interessi di due o più OICR in gestione.

2. Nel considerare le situazioni di conflitto di interessi, le SGR e le SICAV valutano, almeno, se la società, un soggetto rilevante, una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con la società, o uno o più clienti:

a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese dell'OICR;

b) abbiano, nel risultato del servizio di gestione collettiva o dell'operazione disposta per conto dell'OICR, un interesse distinto da quello dell'OICR;

c) abbiano un'utilità finanziaria o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti o di altri OICR rispetto a quelli dell'OICR interessato;

d) ricevano o possano ricevere, da soggetti diversi dagli investitori, incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per il servizio.

Art. 39.

Politica di gestione delle situazioni di conflitto di interessi

1. Le SGR e le SICAV formulano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei conflitti di interessi in linea con il principio di proporzionalità. Tale politica tiene altresì conto delle circostanze, di cui le società sono o dovrebbero essere a conoscenza, connesse con la struttura e le attività dei soggetti appartenenti al proprio gruppo.

2. La politica di gestione dei conflitti di interessi di cui al comma 1, anche al fine di assicurare l'equo trattamento degli OICR gestiti, deve:

a) consentire di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi tale da ledere in modo significativo gli interessi di uno o più OICR;

b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

3. Le procedure e le misure, di cui al comma 2, lettera *b)*, garantiscono che i soggetti rilevanti impegnati in diverse attività che implicano un conflitto di interessi del tipo specificato al comma 2, lettera *a)*, svolgano tali attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività della società e del gruppo cui essa appartiene e all'entità del rischio che gli interessi dell'OICR siano danneggiati.

4. Al fine di garantire il grado di indipendenza di cui al comma 3, le SGR e le SICAV adottano, laddove appropriato, misure e procedure volte a:

a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più OICR;

b) garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto di OICR da cui possono originare situazioni di potenziale conflitto di interessi con gli OICR, o che siano portatori, a titolo personale o di terzi, inclusa la società, di interessi in conflitto con gli OICR;

c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni o i ricavi dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente attività da cui possano originare situazioni di conflitto di interessi;

d) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di gestione collettiva;

e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante al servizio di gestione collettiva e agli altri servizi o attività svolti dalla società, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interessi.

5. Nel caso in cui le misure e le procedure di cui al comma 4 non assicurino l'indipendenza dei soggetti rilevanti, le SGR e le SICAV adottano tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine.

6. Le SGR e le SICAV forniscono agli investitori una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della politica di gestione delle situazioni di conflitto di interessi adottata ai sensi del comma 1.

Art. 40.

Registro

1. Le SGR e le SICAV istituiscono e aggiornano periodicamente un registro nel quale riportano le situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi degli OICR gestiti.

Capo III

CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI
(art. 6, comma 2-*bis*, lettera *m)*, TUF)

Art. 41.

Disposizioni generali

1. Le SGR e le SICAV tengono registrazioni idonee a consentire alle autorità di vigilanza di verificare il rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio e, in particolare, l'adempimento degli obblighi nei confronti dei partecipanti agli OICR.

2. Le SGR e le SICAV effettuano, in ogni caso, le registrazioni di cui agli articoli seguenti.

3. Le SGR e le SICAV conservano per un periodo di almeno cinque anni le registrazioni effettuate ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Ai fini del rispetto dell'obbligo di conservazione di cui al comma precedente, le SGR e le SICAV adottano specifiche procedure anche per il caso di cessazione dell'autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva.

5. Le SGR e le SICAV conservano, per la durata del rapporto con ciascun investitore e per i cinque anni successivi, la documentazione contrattuale riguardante il rapporto medesimo. Tale disposizione non si applica nel caso in cui altro intermediario sia tenuto ad adempiere al medesimo obbligo.

6. Le registrazioni di cui ai commi precedenti sono conservate su supporti che consentono di memorizzare le informazioni in modo che possano essere recuperate agevolmente dalle autorità di vigilanza ed in una forma e secondo modalità tali che:

a) sia garantita alle autorità di vigilanza la possibilità di accedervi prontamente e di ricostruire ogni fase fondamentale dell'elaborazione di ciascuna operazione e/o ordine;

b) sia possibile individuare facilmente qualsiasi correzione o altra modifica nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;

c) non sia possibile manipolare o alterare in qualunque altro modo le registrazioni.

7. Con apposita comunicazione le autorità di vigilanza pubblicano un elenco delle registrazioni che le SGR e le SICAV sono tenute a conservare ai sensi del comma 1. L'elenco è periodicamente aggiornato.

Art. 42.

Registrazione degli ordini disposti per conto degli OICR

1. Per ogni ordine disposto per conto degli OICR gestiti, le SGR e le SICAV registrano, all'atto della trasmissione, le informazioni di cui all'allegato 1.

2. Le SGR e le SICAV registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini di negoziazione disposti telefonicamente per conto degli OICR gestiti e mantengono evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente.

Art. 43.

Registrazione delle operazioni eseguite per conto degli OICR

1. Immediatamente dopo aver eseguito l'ordine per conto di un OICR o aver ricevuto la conferma che l'ordine è stato eseguito, le SGR e le SICAV registrano le informazioni di cui all'allegato 2 inerenti alle operazioni eseguite.

2. Le SGR e le SICAV registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente le conversazioni telefoniche concernenti la conferma degli eseguiti e mantengono evidenza delle conferme ricevute elettronicamente.

Art. 44.

Registrazione degli ordini di sottoscrizione e disinvestimento di quote o azioni di OICR

1. Le SGR e le SICAV registrano in forma elettronica, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, gli ordini di sottoscrizione e di disinvestimento ricevuti dagli investitori e, entro il giorno successivo a quello di esecuzione, le condizioni alle quali detti ordini sono stati eseguiti. Le registrazioni contengono almeno le informazioni di cui all'allegato 3.

PARTE 6

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 45.

Disposizioni transitorie e norme abrogate

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le SGR provvedono agli adempimenti di cui all'art. 32 entro il 29 febbraio 2008.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati il Titolo III, capitolo 2 del Regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 e il Titolo IV, capitolo III, del Regolamento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005, ad eccezione della Sezione III, paragrafo 1, relativa ai rapporti con la banca depositaria.

ALLEGATO 1

Le registrazioni degli ordini devono contenere almeno le seguenti informazioni *:

a) la denominazione o altro elemento atto all'individuazione dell'OICR o del comparto;

b) il nome o altro elemento atto all'individuazione di qualsiasi soggetto pertinente che agisca per conto dell'OICR;

c) la natura della decisione di negoziazione assunta (ad esempio: acquisto, vendita, sottoscrizione titoli o esercizio/abbandono di un'opzione);

d) indicazione del codice ISIN dello strumento finanziario ovvero, in mancanza, la denominazione dello strumento medesimo o, in caso di contratti derivati, le caratteristiche del contratto;

e) il prezzo unitario dello strumento finanziario escluse le commissioni e, se del caso, gli interessi maturati; nel caso di strumenti di debito il prezzo può essere espresso in termini monetari o in termini percentuali;

f) la valuta di denominazione dello strumento finanziario;

g) il numero di unità degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati oggetto dell'operazione;

h) se il quantitativo rappresenta il numero di unità degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati;

i) il tipo di ordine;

j) la data e l'orario dell'ordine;

k) se l'ordine è stato trasmesso ad altro intermediario, la denominazione o altro elemento di designazione del medesimo nonché la data e l'orario di trasmissione dell'ordine;

l) l'eventuale motivazione della revoca.

---

* Le informazioni di cui al presente allegato possono essere fornite utilizzando codici standard, purché venga fornita una spiegazione dei codici utilizzati.

ALLEGATO 2

Le registrazioni delle operazioni eseguite devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) la denominazione o altro elemento di designazione dell'OICR o del comparto;

b) la data e l'orario di esecuzione dell'operazione;

c) la natura dell'operazione (ad esempio: acquisto, vendita, sottoscrizione di titoli o esercizio di un'opzione);

d) il codice ISIN dello strumento finanziario ovvero, in mancanza, la denominazione dello strumento medesimo o, in caso di contratti derivati, le caratteristiche del contratto;

e) il prezzo unitario dello strumento finanziario escluse le commissioni e, se del caso, gli interessi maturati; nel caso di strumenti di debito il prezzo può essere espresso in termini monetari o in termini percentuali;

f) la valuta di denominazione dello strumento finanziario;

g) il numero di unità degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati oggetto dell'operazione;

h) se il quantitativo rappresenta il numero di unità degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati;

i) l'identificativo della controparte dell'operazione;

j) l'identificativo della sede di esecuzione della transazione;

k) il prezzo totale, risultante dal prodotto del prezzo unitario e del quantitativo;

l) la persona fisica che ha eseguito l'operazione o che è responsabile dell'esecuzione.

ALLEGATO 3

Le registrazioni degli ordini di sottoscrizione e disinvestimento di quote o azioni di OICR devono almeno riguardare:

a) il nome o altro elemento di identificazione dell'investitore, con evidenza dei soggetti alle dipendenze della SGR o della SICAV o, nel caso di ordini pervenuti per il tramite di un intermediario, la denominazione o altro elemento identificativo dell'intermediario medesimo;

b) il nome o altro elemento atto all'individuazione di qualsiasi soggetto pertinente che agisca per conto dell'OICR;

c) la data in cui è stato impartito l'ordine di sottoscrizione o disinvestimento e, nel caso di commercializzazione diretta di OICR, anche l'ora di rilascio dell'ordine;

d) la data e l'orario di ricevimento dell'ordine da parte della SGR o della SICAV;

e) la tipologia dell'ordine (sottoscrizione, rimborso, switch; inerente a piani di sottoscrizione o di disinvestimento, a servizi collegati alla partecipazione all'OICR, classe o comparto, a operazioni straordinarie relative all'OICR classe o comparto);

f) gli elementi identificativi dell'OICR, classe o comparto oggetto dell'ordine;

g) la data di valuta dell'ordine di sottoscrizione o disinvestimento, ossia il giorno della valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento;

h) la data di esecuzione, da intendersi quale giorno di riferimento per la valorizzazione delle quote o azioni;

i) se trattasi di ordine sottoposto a diritto di recesso;

j) se trattasi di ordine ricevuto per il tramite di un promotore finanziario, gli elementi identificativi del promotore finanziario della SGR o della SICAV che ha raccolto l'ordine o un codice identificativo del promotore finanziario del collocatore che ha raccolto l'ordine;

k) se trattasi di ordine ricevuto tramite tecniche di comunicazione a distanza;

l) la data di regolamento (coincidente con il giorno successivo a quello di esecuzione), in cui la liquidità è accreditata nei conti dell'OICR (per le sottoscrizioni) o prelevata (per i disinvestimenti);

m) il NAV attribuito, il numero delle quote o azioni attribuito, l'importo lordo versato e quello netto investito.

07A09313

BANCA D'ITALIA

DELIBERAZIONE 29 ottobre 2007.

Regolamento in materia di capitale minimo e operatività all'estero delle SIM nonché deposito e sub-deposito dei beni della clientela. (Deliberazione n. 1097).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito «testo unico»). In particolare, visti gli articoli:

6, comma 1, lettera *b)* del testo unico, che attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il compito di disciplinare gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;

19, comma 1, lettera *d)* del testo unico, che prevede che la Banca d'Italia determini l'ammontare minimo di capitale per l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle SIM;

22, comma 1 del testo unico, che contiene le disposizioni in materia di separazione patrimoniale degli strumenti finanziari e delle somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla SGR, dalla società di gestione armonizzata o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario nonché degli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori;

26, comma 2, del testo unico, che prevede che la Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le SIM possano prestare negli altri Stati comunitari i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi nonché le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati comunitari, le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari i propri servizi;

201, comma 12 del testo unico, che prevede che agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, comma 1, lettera *b)* e 22 del medesimo testo unico;

Viste le direttive 2004/39/CE del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e 2006/73/CE, del 10 agosto 2006, recante le modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda i requisiti di organizzazione, le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e la definizione di taluni termini;

Vista la direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;

Visto il Regolamento della Banca d'Italia del 1° luglio 1998 in materia di modalità di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari e delle somme di denaro di pertinenza della clientela;

Visto il Regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 in materia di intermediari del mercato mobiliare;

Sentita la CONSOB;

EMANA

l'unito Regolamento in materia di:

capitale minimo e operatività all'estero delle SIM;

modalità di deposito e sub-deposito delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela.

Il Regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2007

p. *Il Governatore:* FINOCCHIARO

ALLEGATO

Art. 1.
Capitale minimo

Il Titolo II, Capitolo 1, del Regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 è sostituito come segue:

TITOLO II

COSTITUZIONE DELLE SIM
E OPERATIVITÀ ALL'ESTERO

Capitolo 1

CAPITALE MINIMO

1. *Premessa.*

La dotazione di capitale minima delle SIM è commisurata alla tipologia di servizio o attività di investimento svolti.

2. *Fonti normative.*

Art. 19, comma 1, lettera *d)*, del testo unico.

3. *Definizioni.*

Ai fini del presente capitolo si definisce «capitale versato» l'ammontare versato dai soci a fronte della sottoscrizione di azioni, esclusi eventuali sovrapprezzi rispetto al valore nominale.

4. *Disciplina del capitale minimo.*

Gli importi minimi del capitale versato delle SIM sono così fissati:

I) 120.000 euro per le SIM che intendono prestare esclusivamente il servizio di consulenza in materia di investimenti a condizione che:

1. non detengano, neanche in via temporanea, disponibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela;

2. non assumano rischi in proprio (1).

---

(1) Configura assunzione di rischi in proprio anche la prestazione del servizio accessorio di concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento.

Tali limitazioni devono essere espressamente previste nello statuto delle SIM;

II) 385.000 euro per le SIM che intendono prestare, anche congiuntamente, i servizi di:

a) collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

b) gestione di portafogli;

c) ricezione e trasmissione di ordini;

a condizione che:

1. non detengano, neanche in via temporanea, disponibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela;

2. non assumano rischi in proprio (2).

Tali limitazioni devono essere espressamente previste nello statuto delle SIM.

Il medesimo importo è richiesto anche qualora tali SIM prestino il servizio di consulenza in materia di investimenti;

III) 1 milione di euro per le SIM che intendono prestare, anche congiuntamente, i servizi:

a) previsti nei punti I) e II), in mancanza delle condizioni ivi indicate;

b) di sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

c) di negoziazione per conto proprio;

d) di esecuzione di ordini per conto dei clienti;

e) di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

Nelle ipotesi di società già operanti che avendo modificato il proprio oggetto sociale intendano essere autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, o di SIM già autorizzate che intendano prestare servizi di investimento per i quali sia previsto un importo minimo del capitale versato superiore, ai fini del calcolo degli importi minimi sopra indicati, si tiene conto anche delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato che per legge o per statuto siano indisponibili.

Le SIM verificano costantemente il mantenimento degli importi minimi di capitale sopra indicati, tenendo anche conto delle riserve indisponibili. Qualora in conseguenza di perdite tali importi minimi risultino intaccati, le SIM provvedono tempestivamente al loro reintegro.

Art. 2.
Operatività all'estero

Il Titolo II, Capitolo 4, del Regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 è sostituito come segue:

Capitolo 4

OPERATIVITÀ ALL'ESTERO

SEZIONE I

Disposizioni di carattere generale

1. *Definizioni.*

Ai fini del presente Capitolo si definiscono:

«direttiva», la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004;

---

(2) Configura assunzione di rischi in proprio anche la prestazione del servizio accessorio di concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento.

«punto di contatto», l'autorità competente del paese ospitante designata a svolgere le funzioni di punto di contatto ai sensi dell'art. 56, comma 1, della direttiva;

«servizi ammessi al mutuo riconoscimento», i servizi e le attività di cui alle sezioni A e B della tabella allegata al testo unico, autorizzati nello Stato comunitario di origine;

«agente collegato», la persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove i servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari e/o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari;

«succursale», una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una SIM e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le attività della SIM. È assimilata alla succursale l'ipotesi in cui la SIM operi all'estero avvalendosi di agenti collegati stabiliti in uno Stato comunitario diverso dall'Italia;

«prestazione di servizi senza stabilimento», la prestazione di servizi o attività di investimento e di servizi accessori nel territorio di uno Stato estero in assenza di succursali. Non costituisce prestazione di servizi senza stabilimento l'attività pubblicitaria realizzata nel rispetto dell'art. 32 del testo unico e delle relative disposizioni di attuazione;

«libera prestazione di servizi», lo svolgimento dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio di uno Stato appartenente all'UE, effettuato con le modalità della prestazione di servizi senza stabilimento;

«ufficio di rappresentanza», una struttura che una SIM utilizza esclusivamente per svolgere attività di studio dei mercati nonché altre attività non riconducibili a quelle normalmente svolte da una SIM.

2. *Fonti normative.*

La materia è disciplinata dall'art. 26 del testo unico.

3. *Responsabile del procedimento amministrativo.*

Responsabile dei procedimenti amministrativi previsti nel presente Capitolo è il Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

SEZIONE II

Operatività all'estero delle SIM italiane

1. STABILIMENTO DI SUCCURSALI IN STATI DELL'UE.

1.1 *Primo insediamento di una succursale.*

Condizione necessaria perché una SIM possa stabilire una propria succursale in un altro Stato comunitario per la prestazione di servizi e attività ammessi al mutuo riconoscimento, è il ricevimento da parte della Banca d'Italia di una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:

1) lo Stato membro dell'UE nel cui territorio la SIM intende stabilire una succursale;

2) un programma di attività, nel quale sono indicati i servizi ammessi al mutuo riconoscimento che la SIM intende svolgere nel Paese ospitante, nonché l'intenzione di avvalersi di agenti collegati;

3) la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi) e l'impatto dell'iniziativa sulla struttura organizzativa della SIM;

4) il recapito della succursale nello Stato ospitante, ovvero della sede principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attività);

5) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale.

Entro novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del paese ospitante. Tale comunicazione non dà luogo a un procedimento amministrativo ad istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Qualora la Banca d'Italia intenda vietare lo stabilimento della succursale per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa o alla situazione finanziaria, economica o patrimoniale della SIM (3) e, conseguentemente, rifiutare la notifica al punto di contatto del paese ospitante, essa avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto che deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre novanta giorni da tale data.

La Banca d'Italia comunica altresì al punto di contatto del paese ospitante precisazioni in ordine al sistema di indennizzo riconosciuto ai sensi dell'art. 59 del testo unico che garantisce i diritti dei clienti della succursale.

Dell'avvenuta notifica al punto di contatto del paese ospitante è data comunicazione alla SIM interessata. Tale riferimento è fornito anche alla Consob.

La SIM può stabilire la succursale e iniziare l'operatività dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dell'autorità competente del paese ospitante ovvero quando siano trascorsi sessanta giorni dal momento in cui tale autorità ha ricevuto la notifica riguardante lo stabilimento della succursale.

La SIM comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'effettivo inizio e la cessazione dell'attività della succursale.

1.2 *Modifiche delle informazioni comunicate.*

La SIM comunica alla Banca d'Italia ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.1, punti 2), 3), 4) e 5) della presente sezione almeno trenta giorni prima di procedere alla modifica.

La Banca d'Italia provvede, entro trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, a effettuare la relativa comunicazione al punto di contatto del paese ospitante e ne informa la SIM.

2. PRESTAZIONE IN ALTRI STATI DELL'UE DI SERVIZI E ATTIVITÀ SENZA STABILIMENTO DI SUCCURSALI.

2.1 *Comunicazione preventiva.*

La SIM che intende operare per la prima volta in un altro Stato comunitario senza stabilimento di succursali, invia alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:

1) lo Stato in cui la SIM intende esercitare la propria attività;

2) un programma di attività nel quale sono indicati i servizi ammessi al mutuo riconoscimento che la SIM intende svolgere nel paese ospitante;

3) le modalità con le quali la SIM intende operare (4).

La comunicazione preventiva è inviata alla Banca d'Italia almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività.

Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia provvede a effettuare la relativa notifica al punto di contatto del paese ospitante.

Dell'avvenuta notifica al punto di contatto del paese ospitante è data contestuale comunicazione alla SIM interessata. Tale riferimento è fornito anche alla CONSOB.

2.2 *Modifiche delle informazioni comunicate.*

La SIM comunica alla Banca d'Italia ogni modifica del contenuto delle informazioni di cui al paragrafo 2.1, punti 2) e 3), della presente sezione, almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento.

La Banca d'Italia comunica la modifica al punto di contatto del paese ospitante.

---

(3) Ove la SIM appartenga a un gruppo bancario si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo.

(4) La SIM autorizza alla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione che intende consentire l'accesso remoto al sistema di negoziazione a soggetti insediati in altri Paesi dell'Unione europea, illustra le soluzioni operative che intende adottare a tal fine.

3. STABILIMENTO DI SUCCURSALI IN STATI EXTRACOMUNITARI.

3.1 *Richiesta di autorizzazione.*

La SIM può stabilire succursali in paesi extracomunitari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob, nel rispetto delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.

La SIM presenta alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:

1) lo Stato estero nel cui territorio la SIM intende stabilire una succursale;

2) l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione sull'estero della SIM;

3) l'attività che la SIM intende effettuare nello Stato ospitante, la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi), e l'impatto dell'iniziativa sulla struttura organizzativa della SIM;

4) il recapito della succursale nello Stato estero, ovvero della sede principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attività), dove possono essere richiesti i documenti;

5) i nominativi e un curriculum informativo dei dirigenti responsabili della succursale;

6) l'ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove richiesto.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della comunicazione (5). La Banca d'Italia può richiedere un parere sull'iniziativa all'autorità competente del paese estero.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:

a) esistenza, nel paese di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;

b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e la CONSOB e le competenti autorità dello Stato estero volte, tra l'altro, ad agevolare l'accesso alle informazioni da parte della Banca d'Italia e della CONSOB anche attraverso l'espletamento di controlli in loco;

c) possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni della succursale;

d) adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economia e patrimoniale della SIM (6). Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che le SIM possono incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero.

La Banca d'Italia comunica alla SIM interessata i motivi per il mancato rilascio dell'autorizzazione.

La SIM comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'effettivo inizio dell'attività della succursale e la cessazione dell'attività della succursale.

La Banca d'Italia comunica alla Consob le autorizzazioni rilasciate.

3.2 *Modifiche delle informazioni comunicate.*

La SIM comunica preventivamente alla Banca d'Italia ogni modifica che intende apportare alle informazioni di cui al paragrafo 3.1, punti 3), 4) e 5) della presente Sezione.

La SIM può dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.

(5) La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'italia, ovvero nel giorno in cui è ricevuta dalla medesima se è stata spedita per raccomandata a.r. Per le ipotesi di sospensione e interruzione del termine di novanta giorni di cui al par. 1.1. della presente Sezione, cfr. art. 8 del Regolamento della Banca d'Italia del 27 giugno 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 2006, n. 162).

(6) Ove la SIM appartenga a gruppi bancari si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo di appartenenza.

4. PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO IN STATI EXTRACOMUNITARI.

La SIM può operare in un paese extracomunitario senza stabilimento di succursali previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, e nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento del Paese ospitante.

Le SIM presentano alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:

1) lo Stato in cui la SIM intende esercitare la propria attività;

2) un programma di attività nel quale sono indicati i servizi che la SIM intende prestare nel Paese ospitante;

3) le modalità con le quali la SIM intende operare (7).

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. La Banca d'Italia può richiedere un parere sull'iniziativa all'autorità competente del paese estero (8).

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:

a) esistenza nel paese ospitante di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;

b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e la Consob e le competenti autorità dello stato estero.

La Banca d'Italia non rilascia l'autorizzazione alla prestazione di servizi senza stabilimento in Stati extracomunitari quando non ricorrano le condizioni richiamate al precedente capoverso e per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SIM (9).

La Banca d'Italia comunica alla SIM interessata gli aspetti tecnici che motivano il mancato rilascio dell'autorizzazione.

5. SVOLGIMENTO IN ALTRI STATI DELL'UE DI ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALLA DIRETTIVA.

Le SIM possono svolgere in altri Stati dell'UE attività diverse da quelle previste dalla direttiva con o senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob. Lo svolgimento di tali attività è sottoposto alle disposizioni vigenti nell'ordinamento del Paese ospitante.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:

a) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e la Consob e le competenti autorità dello stato estero;

b) possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni presso la succursale.

Si applicano:

i paragrafi 3.1 e 3.2 del presente Capitolo ove la SIM intenda svolgere le attività con stabilimento di succursali;

il paragrafo 4 del presente Capitolo ove la SIM intenda svolgere le attività senza stabilimento.

(7) La SIM autorizzata alla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione che intende consentire l'accesso remoto al sistema di negoziazione a soggetti insediati in altri paesi extracomunitari, illustra le soluzioni operative che intende adottare per la realizzazione dell'accesso remoto.

(8) Per le ipotesi di sospensione e interruzione del termine di novanta giorni di cui al par. 1.1 della presente Sezione, cfr. art. 8 del Regolamento della Banca d'Italia del 27 giugno 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 2006, n. 162).

(9) Ove la SIM appartenga a gruppi bancari si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo di appartenenza.

6. Uffici di rappresentanza all'estero.

La SIM può aprire in altri Stati dell'UE e in Stati extracomunitari uffici di rappresentanza.

L'apertura di uffici di rappresentanza all'estero è sottoposta alle procedure previste dall'autorità competente del paese ospitante.

La SIM comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'inizio dell'attività dell'ufficio di rappresentanza indicando lo Stato estero di insediamento, il recapito dell'ufficio e l'attività svolta dallo stesso.

La SIM comunica tempestivamente alla Banca d'Italia la cessazione dell'ufficio di rappresentanza.

Art. 3.

Modalità di deposito e sub-deposito

Dopo il Titolo IV del Regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 «Bilancio d'esercizio» è aggiunto il seguente:

Titolo V

MODALITÀ DI DEPOSITO E SUB-DEPOSITO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA CLIENTELA

SEZIONE I

Disposizioni di carattere generale

1. Premessa.

Il presente Capitolo disciplina gli obblighi degli intermediari relativi al deposito dei beni e al sub-deposito degli strumenti finanziari della clientela nella prestazione di servizi e attività di investimento.

Le soluzioni organizzative e procedurali la cui definizione puntuale è rimessa agli intermediari devono essere adeguate in relazione al tipo e all'entità delle attività svolte e alla natura della clientela e, più in generale, esse devono essere idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati e la separazione patrimoniale (tra i patrimoni dei singoli clienti e tra questi e il patrimonio dell'intermediario). A tal fine, le soluzioni dovranno essere in linea anche con le altre disposizioni nazionali e gli standard internazionali in materia di custodia e amministrazione titoli e di gestione accentrata di strumenti finanziari.

2. Fonti normative.

La materia è disciplinata dagli articoli 6, comma 1, lettera *b)*, 22 e 201, comma 12 del testo unico.

3. Definizioni.

Ai fini del presente Capitolo si definiscono:

«organismi di deposito centralizzato»: la Monte Titoli S.p.A. e gli altri organismi italiani o esteri abilitati sulla base della disciplina del Paese di origine all'attività di deposito centralizzato di strumenti finanziari;

«depositari abilitati»: le banche centrali, le banche italiane e estere; le SIM e le imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela; altri soggetti abilitati all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi;

«fondi del mercato monetario riconosciuti»: si intendono gli organismi di investimento collettivo del risparmio rientranti nel campo di applicazione della direttiva 85/611/CEE ovvero quelli soggetti a vigilanza e autorizzati da un'autorità di vigilanza a norma del diritto nazionale di uno Stato membro dell'UE e che soddisfino le seguenti condizioni:

a) il loro obiettivo di investimento principale è quello di mantenere il valore del capitale iniziale investito, maggiorato dei proventi;

b) ai fini del raggiungimento di tale obiettivo di investimento principale, investono esclusivamente in strumenti del mercato monetario di elevata qualità (10) con una durata residua non superiore a 397 giorni, o aggiustamenti periodici del rendimento coerenti con tale durata e con una durata media ponderata di 60 giorni. Possono altresì raggiungere tale obiettivo investendo a titolo accessorio in depositi presso banche;

c) rappresentano un investimento liquido, prevedendo il rimborso delle quote il giorno stesso della ricezione della richiesta o il giorno successivo;

«intermediari»: le SIM, le SGR autorizzate a prestare il servizio di gestione di portafogli, le banche italiane, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, le imprese di investimento e le banche extracomunitarie con succursali in Italia e gli agenti di cambio; la società Poste italiane, Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001;

«conto *omnibus*»: il conto aperto presso un depositario abilitato, intestato all'intermediario, in cui sono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti,

«beni»: disponibilità liquide e strumenti finanziari;

«cliente al dettaglio» e «cliente professionale»: il cliente al dettaglio e il cliente professionale come definiti nel TUF e nelle disposizioni di attuazione emanate ai sensi del TUF medesimo.

4. Ambito di applicazione.

Le presenti disposizioni si applicano agli intermediari che in relazione alla prestazione di servizi o attività di investimento ricevono in deposito i beni della clientela ovvero li depositano (disponibilità liquide) o sub-depositano (strumenti finanziari) presso soggetti terzi ovvero sono abilitati a disporre dei conti di deposito intestati alla clientela.

SEZIONE II

Deposito e Sub-Deposito

1. *Evidenze presso l'intermediario e utilizzo dei beni della clientela.*

Presso l'intermediario devono essere istituite e conservate apposite evidenze degli strumenti finanziari e del denaro dei clienti.

Tali evidenze devono essere relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestati e indicare i depositari delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari.

Le evidenze devono essere aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse devono essere regolarmente riconciliate anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni concluse nel periodo con gli estratti conto prodotti dai depositari e sub-depositari ovvero con i beni depositati presso l'intermediario.

Nelle evidenze dell'intermediario devono essere indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza della clientela, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.

L'intermediario deve evitare compensazioni tra le posizioni (sia in denaro sia in titoli) dei singoli clienti.

---

(10) Uno strumento del mercato monetario è considerato di elevata qualità se tutte le agenzie di rating competenti che lo hanno valutato gli hanno assegnato la valutazione del merito di credito più elevata disponibile. Uno strumento che non sia stato valutato da nessuna Agenzia di rating competente non è considerato di elevata qualità. Un'agenzia di rating è considerata competente se pubblica regolarmente e su base professionale valutazioni del merito di credito per i fondi del mercato monetario ed è una agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciuta dalla Banca d'Italia ai sebnsi dell'art. 81, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE.

Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della clientela prevedano la costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, particolare cura dovrà essere prestata affinché le posizioni di ciascun cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente distinte in modo tale da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti o per conto dell'intermediario medesimo. Pertanto, ove le disponibilità sui conti dei singoli clienti siano insufficienti, l'intermediario non potrà in nessun caso utilizzare le disponibilità di altri clienti. Resta ferma la possibilità per l'intermediario di concedere al cliente l'eventuale finanziamento che dovrà essere prontamente rilevato nella contabilità aziendale necessario per la conclusione delle operazioni.

Gli intermediari non possono utilizzare nell'interesse proprio o di terzi le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, salvo consenso dei medesimi. Quest'ultimo, in caso di clienti al dettaglio, dovrà essere espresso in forma scritta.

Nel contratto con clientela al dettaglio devono essere indicate le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere poste in essere, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni.

Nel caso in cui gli strumenti finanziari del cliente siano sub-depositati presso terzi in conti *omnibus*, l'utilizzo degli strumenti nell'interesse proprio dell'intermediario o di terzi (es. nell'ambito di operazioni non coperte dalla relativa provvista) è subordinato ad almeno una delle seguenti condizioni:

a) all'acquisizione da parte dell'intermediario del preventivo consenso scritto di tutti i clienti i cui strumenti sono immessi nel conto omnibus; l'acquisizione del consenso scritto non è obbligatoria nel caso di conti omnibus intestati esclusivamente a clienti professionali;

b) all'adozione da parte dell'intermediario di idonee misure volte ad assicurare che gli strumenti finanziari immessi in conti omnibus siano utilizzati secondo le modalità previste dall'accordo con il cliente (da stipulare per iscritto nel caso di cliente al dettaglio) che ha conferito il consenso.

Le singole operazioni concluse e la relativa remunerazione dovranno essere rese note al cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso (11).

Le evidenze dell'intermediario contengono i dati relativi al cliente che ha impartito istruzioni sull'utilizzo degli strumenti finanziari e al numero di strumenti finanziari utilizzati appartenenti ai clienti che abbiano dato il loro consenso, in modo da permettere una corretta ripartizione di eventuali perdite.

2. DEPOSITO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE CONSEGNATE ALL'INTERMEDIARIO.

Le SIM, le SGR, le imprese di investimento extracomunitarie e gli agenti di cambio depositano, entro il giorno lavorativo successivo alla loro ricezione, le disponibilità liquide ricevute dalla clientela presso una banca o una banca centrale in conti intestati agli intermediari depositanti con l'indicazione che si tratta di beni di terzi; detti conti sono tenuti distinti da quelli degli intermediari medesimi. Le disponibilità liquide possono essere anche investite, previo consenso del cliente interessato (da formulare per iscritto nel caso di clientela al dettaglio), in quote di fondi del mercato monetario riconosciuti, intestate all'intermediario, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi.

Il contratto con il cliente deve prevedere se le disponibilità liquide depositate sono fruttifere di interessi. In particolare, dal contratto deve risultare se l'intermediario:

retrocede gli interessi nella stessa misura percepita dal terzo depositario;

retrocede gli interessi in misura forfettaria pari a quanto mediamente percepito dal depositario;

corrisponde interessi in misura difforme rispetto a quella corrisposta dal depositario;

non corrisponde interessi sulle somme liquide connesse all'espletamento degli incarichi.

Gli interessi maturati sui conti di terzi devono risultare da separate evidenze accese presso l'intermediario e devono essere tenuti distinti da quelli percepiti sulle disponibilità liquide depositate sui conti di proprietà dell'intermediario.

Il deposito non è richiesto qualora l'esecuzione dell'incarico preveda la consegna materiale delle somme ricevute dal cliente e tale consegna sia imminente in relazione alla natura dell'incarico da espletare.

3. SUB-DEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA CLIENTELA.

Ferma restando la responsabilità dell'intermediario nei confronti del cliente, ove quest'ultimo dia la propria approvazione (da fornire in forma scritta nel caso di clienti al dettaglio), gli strumenti finanziari possono essere sub-depositati presso:

organismi di deposito centralizzato;

altri depositari abilitati.

Nelle evidenze presso l'intermediario relative a ciascun cliente devono essere indicati i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari, nonché l'eventuale appartenenza degli stessi al medesimo gruppo dell'intermediario e la loro nazionalità. Presso il sub-deposiario gli strumenti finanziari della clientela sono tenuti in conti intestati all'intermediario depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi. Tali conti sono tenuti distinti da quelli dell'intermediario depositante accesi presso il medesimo sub-depositario.

I contratti stipulati con i sub-depositari sono conservati presso l'intermediario depositante.

4. SELEZIONE DEI DEPOSITARI E DEI SUB-DEPOSITARI.

L'intermediario seleziona i depositari delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari della clientela sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano. L'attività svolta dai depositari e sub-depositari va periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio (12).

Se l'intermediario intende effettuare il sub-deposito di strumenti finanziari presso soggetti insediati in un paese il cui ordinamento disciplina la detenzione e custodia di strumenti finanziari e prevede forme di vigilanza dei soggetti che prestano l'attività, l'intermediario è tenuto a sub-depositare i beni presso soggetti regolamentati e vigilati.

L'intermediario può sub-depositare gli strumenti finanziari della clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, solo ove sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di clienti professionali e questi chiedano per iscritto all'intermediario di sub-depositarli presso quel soggetto; ovvero

b) la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano sub-depositati presso un determinato soggetto.

5. INTERMEDIARI CHE NON POSSONO DETENERE BENI DELLA CLIENTELA.

L'intermediario che non può detenere, neanche in via temporanea, strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela, adotta schemi operativi che assicurino il rispetto di tale divieto nella prestazione dei servizi cui è abilitato.

È coerente con il richiamato divieto l'adozione di un modulo operativo nel quale sia previsto che il cliente:

a) apra, a proprio nome, un conto euro e un conto titoli presso una banca, dedicati esclusivamente al compimento delle operazioni connesse con la prestazione dei servizi di investimento da parte dell'intermediario;

(11) Sul punto, si richiama quanto previsto dal Regolamento Consob in materia di Intermediari emanato in attuazione dell'art. 6, comma 2 del testo unico.

(12) Le disposizioni del primo capoverso del presente paragrafo non si applicano nel caso di deposito delle disponibilità liquide presso banche centrali.

b) fornisca le disponibilità necessarie per la prestazione dei servizi di investimento;

c) rilasci all'intermediario una delega a movimentare i citati conti solo a fronte di specifici ordini impartiti dal cliente medesimo ovvero, nel caso di gestioni patrimoniali, nell'ambito del mandato gestorio;

d) possa disporre dei valori presenti nei conti dandone informazione all'intermediario, ad eccezione di quelli necessari al regolamento degli ordini in corso di esecuzione.

Inoltre, la banca presso cui sono accesi i predetti conti dovrà essere impegnata contrattualmente ad accertarsi che ogni operazione che interessa il conto titoli trovi contropartita nel conto euro e viceversa (13), ad eccezione del caso in cui il cliente, con uno specifico ordine impartito all'intermediario e reso noto anche alla banca, disponga altrimenti.

Infine, qualora il cliente intenda estinguere i conti o prelevare parte dei valori depositati, l'intermediario provvede a garantire alla banca l'inesistenza di operazioni già disposte e in fase di liquidazione.

Resta salva la possibilità per l'intermediario di adottare schemi operativi diversi da quello prospettato. In tal caso gli stessi dovranno essere preventivamente comunicati alla Banca d'Italia.

6. AGENTI DI CAMBIO.

Gli agenti di cambio che nello svolgimento della propria attività detengono valori della clientela:

a) inviano alla Banca d'Italia, nei termini e con le modalità dalla stessa determinati, le informazioni indicate in allegato relative ai valori della clientela;

b) incaricano una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Consob di accertare, con cadenza almeno trimestrale, che sia assicurato il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolo. A tal fine, la società di revisione provvede a riscontrare, anche sulla base degli estratti conto emessi dai depositari o subdepositari, la consistenza delle posizioni dei singoli clienti. Copia del contratto con cui l'agente di cambio conferisce l'incarico è inviato alla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla stipula.

Gli agenti di cambio che non intendono detenere neanche in via temporanea disponibilità liquide e strumenti finanziari della clientela si attengono alle disposizioni di cui al paragrafo 5. A essi non si applicano le disposizioni previste dalle precedenti lettere *a)* e *b)*.

---

(13) resta ferma la possibilità di movimentare sun singolo conto nelle ipotesi in cui lo impongano le caratteristiche tecniche delle operazioni poste in essere (ad esempio, il deposito di margini).

ALLEGATO

BENI DELLA CLIENTELA DETENUTI DAGLI AGENTI DI CAMBIO

INFORMAZIONI DA INVIARE PERIODICAMENTE ALLA BANCA D'ITALIA

Servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti:

Voce:

1. numero di contratti in essere

2. strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio

2.*a.* di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli

3. strumenti finanziari di terzi presso terzi

3.*a.* di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli

4. disponibilità liquide di terzi transitoriamente presso l'agente di cambio

5. disponibilità liquide di terzi presso terzi

5.*a.* di cui rivenienti da operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli

Servizio di gestione di portafogli:

6. numero di contratti in essere

7. strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio

7.*a.* di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli

8. strumenti finanziari di terzi presso terzi

8.*a.* di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli

9. disponibilità liquide di terzi transitoriamente presso l'agente di cambio

10. disponibilità liquide di terzi presso terzi

10.*a.* di cui rivenienti da operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli

Servizio di ricezione e trasmissione di ordini:

11. numero di contratti in essere

12. strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio

13. strumenti finanziari di terzi presso terzi

14. disponibilità liquide di terzi transitoriamente presso l'agente di cambio

15. disponibilità liquide di terzi presso terzi

Le informazioni vanno ripartite in funzione dei criteri di classificazione seguenti:

a) con riferimento ai clienti depositanti, per i titoli o valori vanno indicati:

la natura del soggetto (banche, SIM, imprese, famiglie, ecc.);

la residenza (nazionale o estera);

b) con riferimento alle controparti di mercato delle operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli effettuate per conto della clientela (sottovoci contrassegnate dalla lettera *a)* vanno indicate:

la natura della controparte (banche, SIM, imprese di investimento, ecc.);

la residenza (nazionale o estera);

c) con riferimento agli strumenti finanziari della clientela vanno indicati:

il tipo di strumento (obbligazioni, azioni, strumenti derivati, ecc.);

la categoria dell'emittente (Stati, banche, imprese, ecc.);

d) con riferimento ai soggetti terzi depositari dei titoli o dei valori va indicata la natura del soggetto (banche o imprese di investimento italiane, comunitarie o extracomunitarie, organismi di deposito centralizzati, ecc.).

Art. 4.

Disposizioni finali

Il Regolamento della Banca d'Italia del 1° luglio 1998 in materia di modalità di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela è abrogato.

07A09312

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione, al laboratorio «L.A.P.I. S.p.a.», ad operare ai sensi del decreto 26 marzo 1985, in attuazione della legge n. 818/1984, nel settore della «resistenza al fuoco di muri portanti in conformità alla norma UNI EN1365-1».

Con provvedimento dirigenziale datato 10 ottobre 2007, il laboratorio «L.A.P.I. S.p.a.» con sede in Prato, via della Quercia n. 11, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/1984, è autorizzato ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 2007 nel settore della «resistenza al fuoco di muri portanti in conformità alla norma UNI EN1365-1».

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - ultime novità».

07A09158

Autorizzazione, al laboratorio «L.A.P.I. S.p.a.», ad operare ai sensi del decreto 26 marzo 1985, in attuazione della legge n. 818/1984, nel settore della «resistenza al fuoco di muri non portanti, di sigillature penetranti (configurazione parete), di sigillature lineari (configurazione parete), di canalizzazioni di servizio e cavedi (configurazione parete) e di sistemi di chiusura per trasportatori a nastro in conformità alla norma UNI EN1364-1, UNI EN1366-3, UNI EN1366-4, UNI EN1366-5 e UNI EN1366-7».

Con provvedimento dirigenziale datato 10 ottobre 2007, il laboratorio «L.A.P.I. S.p.a.» con sede in Prato, via della Quercia n. 11, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/1984, è autorizzato ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 2007 nel settore della «resistenza al fuoco di muri portanti, di sigillature penetranti (configurazione parete), di sigillature lineari (configurazione parete), di canalizzazioni di servizio e cavedi (configurazione parete) e di sistemi di chiusura per trasportatori a nastro in conformità alla norma UNI EN1364-1, UNI EN1366-3, UNI EN1366-4, UNI EN1366-5 e UNI EN1366-7».

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - ultime novità».

07A09159

Autorizzazione, al laboratorio «L.A.P.I. S.p.a.», ad operare ai sensi del decreto 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/1984, nel settore delle «porte ed altri elementi di chiusura resistenti al fuoco».

Con provvedimento dirigenziale datato 10 ottobre 2007, il laboratorio «L.A.P.I. S.p.a.» con sede in Prato, via della Quercia n. 11, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/1984, è autorizzato ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 2007 nel settore delle «porte ed altri elementi di chiusura resistenti al fuoco».

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - ultime novità».

07A09160

Autorizzazione, al laboratorio «L.A.P.I. S.p.a.», ad operare ai sensi del decreto 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/1984, nel settore della «resistenza al fuoco di curtain walls in conformità alla norma UNI EN1364-3».

Con provvedimento dirigenziale datato 10 ottobre 2007, il laboratorio «L.A.P.I. S.p.a.» con sede in Prato, via della Quercia n. 11, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/1984, è autorizzato ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 2007 nel settore della «resistenza al fuoco di curtain walls in conformità alla norma UNI EN1364-3».

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - ultime novità».

07A09162

Abilitazione, dell'organismo «Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l.», ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 10 ottobre 2007, l'organismo «Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l.» con sede in Rho (Milano), via Moscova n. 11, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di componenti di impianti di estinzione a gas e generatori di calore a combustibile solido, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - ultime novità».

07A09161

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione della delibera adottata in data 17 maggio 2007 dalla Cassa di previdenza ed assistenza forense

Con ministeriale n. 24/IX/0015260/AVV-L-73 del 12 ottobre 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 17 maggio 2007, con la quale si è inteso adeguare, dal 1° gennaio 2008, la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi nella misura del 2%, pari alla variazione percentuale media dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

07A09261

Con ministeriale n. 24/IX/0015264/AVV-L-72 del 12 ottobre 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 17 maggio 2007, con la quale si è inteso adeguare, dal 1º gennaio 2008, gli importi delle pensioni dei limiti di reddito nonché gli importi dei contributi dovuti dagli iscritti.

07A09262

Approvazione della delibera adottata in data 11 settembre 2007 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali.

Con ministeriale n. 24/IX/0015278/RAG-L-41 del 12 ottobre 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 11 settembre 2007, con la quale si è inteso adeguare, dal 1º gennaio 2008, nella misura del 1,70%, gli importi delle pensioni erogate dall'Associazione, delle pensioni minime, dei contributi minimi nonché della misura minima dell'indennità una tantum, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del regolamento di esecuzione.

07A09263

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Comunicato di rettifica relativo al decreto 7 maggio 2007, recante: «Istituzione dell'area marina protetta denominata «Isola di Bergeggi».

Al decreto 7 maggio 2007, relativo all'istituzione dell'area marina protetta, denominata Isola di Bergeggi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 206 del 5 settembre 2007, nella parte della registrazione della Corte dei conti, ove è riportato il numero 255 del foglio della registrazione, leggasi n. 254.

07A09222

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Terazosina Hexal».

Estratto provvedimento UPC/II/3273 del 9 ottobre 2007

Specialità medicinale: TERAZOSINA HEXAL.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0486/001-002/II/006.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: revisione dei limiti delle impurezze ampliamento da 0,10% a 0,20% e revisione dello skip testing sulla contaminazione microbiologica; eliminazione del test di friabilità e del test di uniformità di contenuto relativo alla shelf life delle specifiche.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09227

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Relenza».

Estratto provvedimento UPC/II/3274 del 9 ottobre 2007

Specialità medicinale: RELENZA.

Confezioni: relativamente allle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0180/001/II/036.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica (non specificata).

Modifica apportata: aggiunta di un sito di produzione alternativo per Zanamivir (stadi 1 e 2): SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Shewalton Road, Irvine, Ayrshire KA11 5AP UK.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09226

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tostrex».

Estratto provvedimento UPC/II/3275 del 9 ottobre 2007

Specialità medicinale: TOSTREX.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Prostrakan Limited

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0571/001/II/004.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: Modifica del processo di produzione: eliminazione del «Bulk gel testing»;

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09225

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Flutamide».

Estratto provvedimento UPC/II/3276 del 9 ottobre 2007

Specialità medicinale: FLUTAMIDE.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0166/001/II/018.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica (non specificata).

Modifica apportata: modifica del processo di produzione del prodotto finito: modifica del metodo di granulazione, modifica ordine di aggiunta di eccipienti (la composizione rimane la stessa), riduzione del «batch size» da 600.000 a 200.000 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09224

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Glamin».

Estratto provvedimento UPC/II/3277 del 9 ottobre 2007

Specialità medicinale: GLAMIN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0102/001/II/026.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta del sito Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd. (Hofu plant 1-1 Kyowa-cho Hofu, Yamaguchi Japan) per la produzione di N^2-glycyl-L-glutamine monohydrate.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09223

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Nurosolv».

Estratto provvedimento UPC/II/3282 del 10 ottobre 2007

Specialità Medicinale: NUROSOLV.

Confezioni:

035677018/M - 4 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg;

035677020/M - 6 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg;

035677032/M - 10 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg;

035677044/M - 12 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg;

035677057/M - 20 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg;

035677069/M - 24 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg;

035677071/M - 30 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg;

035677083/M - 36 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg;

035677095/M - 40 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg;

035677107/M - 48 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg;

035677119/M - 4 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg;

035677121/M - 6 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg;

035677133/M - 10 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg;

035677145/M - 12 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg;

035677158/M - 20 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg;

035677160/M - 24 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg;

035677172/M - 30 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg;

035677184/M - 36 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg;

035677196/M - 40 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg;

035677208/M - 48 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg;

035677210/M - 18 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg;

035677222/M - 18 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg.

Titolare A.I.C.: Reckitt benckiser healthcare international limited;

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0359/003-004/II/019, DE/H/0359/003-004/R01

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.8 ed ulteriori modifiche apportate durante le procedure di rinnovo europeo.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo ed etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09230

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Nurofast».

Estratto provvedimento UPC/II/3283 del 10 ottobre 2007

Specialità Medicinale: NUROFAST.

Confezioni:

035460017/M - 2 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

035460029/M - 4 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

035460031/M - 6 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

035460043/M - 8 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

035460056/M - 10 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

035460068/M - 12 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

035460070/M - 16 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

035460082/M - 20 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

035460094/M - 24 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

035460106/M - 30 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

035460118/M - 40 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

035460120/M - 48 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

Titolare A.I.C.: Reckitt benckiser healthcare (Italia) s.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0329/001/II/028, DE/H/0329/001/R01

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.8 ed ulteriori modifiche apportate durante le procedure di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo ed etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09229

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Menjugate».

Estratto provvedimento UPC/II/3284 del 10 ottobre 2007

Specialità medicinale: MENJUGATE.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Novartis Vaccines and Diagnostics s.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0375/001, 003/II/042;

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica;

Modifica apportata: Aggiunta della Novartis vaccines e diagnostics s.r.l. (Bellaria-Rosia, 53018 Sovicille Siena - Italia), come sito responsabile per «Batch control/testing» e QC.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09228

REGIONE VALLE D'AOSTA

Scioglimento della società cooperativa «Trophee de la Glace Società cooperativa a r.l.», in Saint-Rhemy-en Bosses

Con deliberazione n. 2804, in data 12 ottobre 2007, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa «Trophee de la Glace - Società cooperativa a r.l.», con sede legale in Saint-Rhemy-en Bosses, Loc. Saint Leonard 10, costituita con atto a rogito del notaio Maurizio Antonio, in data 1° dicembre 1999, iscritta al n. 01000820074 del registro delle imprese di Aosta, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla Direzione attività produttive e cooperazione dell'assessorato regionale alle attività produttive e politiche del lavoro intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

07A09256

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ADIGE

Protocollo d'intesa tra le Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e dell'Autorità di bacino del fiume Adige per la gestione di aree caratterizzate da pericolosità idraulica poste a confine tra i bacini idrogeologici dell'Adige e del Bacchiglione.

Si rende noto che nelle sedute del 19 giugno 2007, i Comitati istituzionali dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e dell'Autorità di bacino del fiume Adige hanno approvato il protocollo d'intesa tra le stesse Autorità di bacino per la gestione di aree caratterizzate da pericolosità idraulica poste a confine tra i bacini idrogeologici dell'Adige e del Bacchiglione, nei territori nei comumi Montebello vicentino e Gambellara. Copia delle relative delibere complete del protocollo d'intesa, sono trasmesse alla regione del Veneto e ai comuni territorialmente interessati e sono consultabili ai siti www.adbve.it e www.bacino adige.it

07A09112

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-255) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04) - annuale € **438,00**
(di cui spese di spedizione € 128,52) - semestrale € **239,00**

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57) - annuale € **309,00**
(di cui spese di spedizione € 66,28) - semestrale € **167,00**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29) - annuale € **68,00**
(di cui spese di spedizione € 9,64) - semestrale € **43,00**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27) - annuale € **168,00**
(di cui spese di spedizione € 20,63) - semestrale € **91,00**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31) - annuale € **65,00**
(di cui spese di spedizione € 7,65) - semestrale € **40,00**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02) - annuale € **167,00**
(di cui spese di spedizione € 25,01) - semestrale € **90,00**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93) - annuale € **819,00**
(di cui spese di spedizione € 191,46) - semestrale € **431,00**

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 264,45) - annuale € **682,00**
(di cui spese di spedizione € 132,22) - semestrale € **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale € 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico € 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione € 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.